

NOTIFICAZIONE

In ordine ad un Dispaccio del Ministero della Guerra in data del 4 Ottobre corrente, dovendo procedersi ad un nuovo incanto per l'Impresa della fornitura del pane alle Truppe Toscane di guarnigione in Firenze, dacchè le offerte che furono presentate nel dì 2 del suddetto mese non siano state trovate attendibili, l'Illustriss. Signore ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell'Amministrazione Militare, ed attualmente ff. di Direttore, rende pubblicamente noto quanto appresso.

Chiunque volesse attendere alla Impresa suddetta, che avrà principio dal primo Novembre prossimo e durerà a tutto il 31 Dicembre 1860, potrà presentare non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 17 Ottobre corrente nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare la sua offerta sigillata, mediante la quale dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo quaderno di oneri, che sarà reso ostensibile in Firenze nella Direzione stessa ogni giorno feriale dalle ore dieci di mattina alle ore 3 pomeridiane; al quale effetto, e per eliminare qualunque successiva contestazione, il detto quaderno di oneri sarà firmato dal concorrente, o suo rappresentante, al momento della presentazione dell'offerta.


2. Indicare un prezzo positivo, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito non verrebbe attesa.

3. Finalmente dichiararsi in obbligo a versare nella Cassa dell'Amministrazione Militare l'importare delle razioni che avrà somministrate nel primo mese dell'enunciata Impresa, per restarvi in deposito durante l'Impresa medesima a titolo di cauzione; il qual versamento potrà essere convertito nel valore di cartelle del Tesoro dell'imprestito dei 30 milioni, o di libretti della Cassa di risparmio.

L'apertura delle offerte si eseguirà coll'osservanza delle prescritte formalità in Firenze nello Ufficio della citata Direzione dell'Amministrazione Militare la mattina del dì 18 Ottobre, e questa Impresa verrà quindi rilasciata al minore, e migliore offerente, salva sempre la debita Superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà ad esso quesito alcun diritto.

Firenze. Dalla Direzione dell'Amm.^{no} Militare
li 6 Ottobre 1859.

IL SEGRETARIO
E. J A C O M O N I.



NOTIFICAZIONE

L' infrascritto PROVVEDITORE dell' Azienda dei Presti e Arruoto di Firenze, in esecuzione del Decreto Governativo dei 6 Settembre prossimo passato che ordinò la RESTITUZIONE GRATUITA dei Pegni di Coltroni e di Panni di lana in occasione dell' accoglienza per parte di S. M. IL RE VITTORIO EMANUELLE dei Voti della ASSEMBLEA TOSCANA, coerentemente alle norme tracciate dalla Notificazione della Prefettura del Compartimento di Firenze del successivo di 27 Settembre, rende pubblicamente noto quanto appresso:

Art. 1. La restituzione gratuita dei Pegni formati *solamente* da uno o due Coltroni o da Coperte *di lana* da letto per la Classe povera sarà eseguita

Al Presto a' Pilli nei giorni 2. 3. 4 e 5. Novembre prossimo dalle ore 9 antimeridiane al tocco,

Al Presto a' Pazzi nel dì 2. e nel dì 3. dello stesso mese alle medesime ore.

Art. 2. Parimente la restituzione dei Pegni costituiti soltanto da abiti, usati, di lana o mezza lana da uomo e da donna, che sieno però composti di tessuto ordinario e non sopraffine, avrà luogo

Al Presto a' Pilli nei giorni 7. 8 e 9.

Al Presto a' Pazzi nel dì 4. e nel dì 5. di detto mese alle ore sopra indicate, dovendosi nei giorni successivi effettuare in entrambi i Presti

la restituzione parziale dei Coltroni e dei Panni di Lana promiscuati con altri oggetti non compresi nella Concessione Governativa, mantenute le regole e discipline che verranno in appresso avvertite.

Art. 3. I detentori perciò delle Polizze di Pegni, composti unicamente degli oggetti sopraenunciati ed appellanti alla Condotta di Lettera Y del Presto a' Pilli e a quella di Lettera S del Presto a' Pazzi, presentandosi ai rispettivi Locali di deposito nei giorni e nelle ore suddette otterranno la restituzione dei loro Pegni, dopochè dallo Stimatore saranno giudicati tali da doversi e potersi gratuitamente restituire, ai termini del rammentato Decreto del Governo Superiore e successiva Notificazione dell' Illustrissimo Sig. Prefetto del Compartimento di Firenze.

Art. 4. Se alcuno dei Possessori di tali Polizze non si presentasse a reclamarne il Pegno relativo nei giorni fissati come sopra agli Articoli 1. e 2. ma dopo, purchè ciò avvenga entro il termine prescritto dal Decreto Governativo, potrà esser rimesso in buon giorno. In tal caso però al Presto rispettivo sarà presa nota del Pegno, ed il Provveditore dell'Azienda determinerà quando potrà restituirsi con minore disturbo del rimanente servizio.

Art. 5. Dopo il tocco non potrà farsi la presentazione alla Cassa delle Polizze per la restituzione gratuita, essendo le ore successive fino alle 3 pomeridiane destinate alla restituzione di tutti gli altri Pegni a Contanti, come è detto all'Articolo 10.

Art. 6. I Possessori poi delle Polizze di Pegni formati da Coltroni, Coperte di lana da letto o Abiti di lana o mezza lana da uomo e da donna, promiscuati con altri oggetti di cui non è ammessa la restituzione gratuita, se vogliono partecipare della Beneficenza Governativa per il parziale recupero degli oggetti di Lana che sopra, dovranno denunziare le Polizze stesse all'Azienda Centrale dei Presti e Arruoto di Firenze posta in Via Lambertesca presso gli Uffizj Corti in tutti i giorni feriali dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane incominciando dal dì 10 fino al 31 del corrente Mese di Ottobre.

Art. 7. Le stesse persone che avranno eseguita simile denunzia preventiva, o quelle che sieno da loro legalmente incaricate, dovranno esibire le Polizze che ritengono ed assistere alla verificaione del loro Pegno non che alla formazione del nuovo, diminuito degli oggetti, che dallo Stimatore saranno giudicati tali da doversi e potersi gratuitamente restituire, presentandosi ai Locali di Deposito de' Pegni nei giorni ed ore che troveranno indicate nel riscontro della fatta denunzia, il quale sarà loro opportunamente rilasciato dall'Azienda.

Art. 8. Sotto pena dell'immediata remozione dai Presti sono inibite ai ricorrenti le lagnanze e tanto più i modi meno che urbani contro le persone degli Stimatori o altri Ministri quando trovansi nell'esercizio delle loro funzioni. Tutti coloro, cui sarà recusata la restituzione gratuita d'un Pegno o d'una parte di esso, sono tenuti a riprendere senz'altro la Polizza rispettiva. Quando però alcuno abbia motivo di reclamare contro l'operato degli Stimatori, per la denegatagli restituzione de'Pegni, nè avvanzerà immediato ricorso al Provveditore dell'Azienda, che vi pronunzierà inappellabilmente entro il dì 25 Novembre al più tardi.

Art. 9. Perdurante il tempo occorrente alla restituzione gratuita il servizio della giornaliera Impegnatura sarà assunto dal solo Arruoto S. Spirito, che in questa circostanza impegnerà nei giorni feriali dalle ore 9 antimeridiane alle due pomeridiane e dalle 24 ad un ora di notte, e nei festivi secondo l'orario consueto, senza esigere però la solita Tassa meno che sui Pegni di riavallo detti comunemente di *trapasso*.

Art. 10. Entrambi i Presti a'Pilli ed a'Pazzi eseguiranno, a comodo del Pubblico, l'ordinaria restituzione dei Pegni, non compresi nella Concessione Governativa, da ore una pom. alle 3 di ciascun giorno feriale.

Dall' Azienda dei Presti e Arruoto di Firenze


Li 6 Ottobre 1859.

Avv. DOMENICO TOSI PROVVEDITORE.



FIRENZE, NELLA STAMPERIA GOVERNATIVA





REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più unificare i Paesi formanti uno stesso Regno, e togliere i danni, che vengono agli interessi materiali e politici dalle Dogane interne, e da vecchie Tariffe non informate da sani principii della scienza economica

Decreta:

Art. 1. A contare dal dì 11 del corrente Ottobre resta abolita la linea doganale, che separa la Toscana dall'ex-Ducato di Modena e dalle Romagne; e a cominciare dallo stesso giorno cesserà conseguentemente ogni percezione di diritti e dazj doganali in quella parte della frontiera toscana.

Art. 2. La Tariffa doganale decretata dal Governo di S. M. il Re con Decreto del 9 Luglio 1859, sarà osservata in Toscana tanto per ciò che riguarda ai diritti, quanto rispetto alle dispo-

sizioni preliminari, alle assimilazioni, alle note spiegative e alle tare.

Questa Tariffa comincerà ad essere applicata dal dì 20 del corrente Ottobre.

Art. 3. Tutti gli edifizi sinora destinati al servizio della Dogana, compresi nella linea abolita saranno a cura della Direzione delle Fabbriche civili dello Stato venduti all'incanto.

Art. 4. Tutti gli Impiegati attualmente addetti alla linea doganale abolita resteranno in attività di servizio a disposizione dell'Amministrazione generale delle Dogane. Essi quindi conserveranno le provvisioni di cui godono, e gli emolumenti saranno loro valutati a titolo di assegnazione.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li otto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

L. S.

Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Dogane, le quali separano la Toscana dalle altre parti d'Italia, che si reggono sotto lo scettro costituzionale di S. M. vanno ad abolirsi,

Decreta

Art. 1. Cessa fino da questo momento il rilascio delle spedizioni di transito per le Dogane del confine fra la Toscana, la Romagna ed il Modenese, principiando dalla Dogana di Terra del Sole, e terminando a quella del Forte di Porta.

Art. 2. Tali spedizioni restano invece autorizzate per le Dogane che appresso:

Nella Romagna.

Le Dogane di Pontelagoscuro, Ravenna, Cesenatico, Rimini, Faenza, Forlì, Tramolino, Cattolica, e Porto Corsini.

Nel Modanese.

Le Dogane di Collegrana, Finale, Guastalla, San Giuseppe e Avenza.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.


*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

L. S.

Visto per l' apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tutti quei dazj, i quali mentre danno poco profitto alla Finanza riescon gravemente molesti ai cittadini, sono contrari alla civiltà dei nostri tempi,

Decreta :

Art. 1. La Tassa detta Pedaggio sulle Vetture, sui Carri, e sugli Animali che entrano nelle Città, o ne escono, durante la notte, è abolita.


Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Dato in Firenze li otto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

L. S.

Visto per l' apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il prezzo attuale del Sale è gravoso alla classe povera, e contrario al progresso dell'agricoltura, della pastorizia, e di molte altre industrie,

DECRETA:

Art. 1. Il prezzo del sal bianco della manifattura di Volterra è ridotto, a contare dal dì undici Ottobre corrente, a tre soldi, pari a centesimi dodici la libbra toscana.

Art. 2. Nelle città sottoposte a dazio di consumo, il prezzo del detto Sale è stabilito in soldi tre ed un quattrino, pari a centesimi tredici la libbra, rimanendo tal differenza (come è attualmente) a beneficio degli Spedali e Luoghi pii dello Stato.

Art. 3. Nei casi di arresti di Sale di contrabbando, la valuta del Sale arrestato verrà corrisposta ai querelanti o arrestanti, in ragione di centesimi cinquantasei il cento, pari a soldi 13. 4 il cento.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni indotte dalle Leggi ed Ordini vigenti in materia della Regia del Sale, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li otto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **I** Contratti stipulati nei Paesi Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi e Romagnoli i quali diano diritto a ipoteca a norma della Legge del 2 Maggio 1836, saranno documenti abili ad inscriverla a carico dei beni posti nel territorio Toscano, osservati i modi e le forme stabilite nella Legge stessa.

Art. 2. Una copia autentica dell'Istrumento in seguito del quale viene iscritta la ipoteca dovrà per comodo degl'interessati essere depositata e custodita nell'Archivio dei Contratti di Firenze.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li otto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **L**a Pretura di Radda attualmente Civile di prima classe è convertita in Pretura Civile e Criminale di terza classe.

Art. 2. È istituita parimente in Radda una Delegazione Governativa di terza classe.

Art. 3. È tolta alla Pretura e alla Delegazione di Colle la giurisdizione criminale sulle Comuni di Radda, Castellina in Chianti e Gajole, ed è codesta giurisdizione attribuita, per ciò che rispettivamente può loro competere, alla Pretura e alla Delegazione di Radda predette.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto il primo Novembre del corrente anno.

Dato in Firenze li undici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia


E. POGGI.



Visto: per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



NOTIFICAZIONE

Il Prefetto di Firenze
Inerendo al Dispaccio del Ministero
dell' Interno in data de' 7 Ottobre cor-
rente, rende pubblicamente noto l' ap-
presso

REGOLAMENTO

di Polizia per la Strada Ferrata
Ferdinanda.

Disposizioni riguardanti il Pubblico.

Art. 1. **È** proibito a qualunque persona estranea al servizio della Strada d' introdursi sulla medesima e sue adiacenze e dipendenze senza un permesso in iscritto del Consiglio di Amministrazione, o del Gerente, o dell' Ingegnere in capo.

I trasgressori a questo divieto saranno arrestati dalle Guardie e accompagnati al competente Tribunale, e saranno sottoposti ad una multa non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti.

I recidivi anderanno soggetti al doppio della multa, e alla pena afflittiva della carcere da tre fino a quindici giorni a seconda delle circostanze.

Art. 2. Gli abitanti dei luoghi situati in prossimità e lungo la linea della strada ferrata saranno obbligati ad impedire e invigilare che i loro fanciulli non s' introducano sulla medesima sotto doppia pena di quella stabilita dall' Articolo precedente.

Art. 3. La circolazione di vetture, carri, barrocci e cavalli è proibita sulla strada ferrata e sue dipendenze a qualunque estraneo al servizio della medesima sotto pena dell' arresto, accompagnatura al Tribunale e carcere dai tre ai quindici giorni, oltre la refusione dei danni.

Art. 4. Sotto la stessa pena è parimente proibito di depositare anco momentaneamente nella strada ferrata materiali, e qualunque altro oggetto che possa servire d' ingombro.

Art. 5. Il bestiame di qualunque specie dovrà essere rigorosamente custodito dai Proprietari e Tenutari responsabili anche della colpa dei loro sottoposti, affinchè non s' introduca nella strada ferrata sotto pena, oltre la refusione dei danni, di lire due per ogni capo di bestiame grosso, e di soldi sei, e denari otto per ogni capo di bestiame minuto.

Art. 6. Le Guardie avranno inoltre la facoltà, quando così richieda l'urgenza, e ve ne sia assoluto bisogno, di uccidere le bestie che introdotesi sulla strada mettessero in pericolo la sicurezza di un Convojo. Il rapporto delle Guardie costituirà di per se presunzione di diritto del concorso dell' urgenza, e bisogno preaccennato, e il Proprietario della bestia uccisa non potrà senza concludere piena e rigorosa prova in contrario elevare alcuna domanda di indennità.

Art. 7. I cancelli stabiliti in uso e comodo dei particolari dovranno stare costantemente chiusi. Le chiavi dovranno rimanere presso le Guardie, da cui ne dipende la sorveglianza, le quali saranno tenute ad aprire e chiudere all' occorrenza i cancelli stessi.

I particolari aventi speciale diritto di passo per i detti cancelli a traverso la via ferrata non potranno prevalersi dello stesso diritto che nei momenti, e nei punti, ove il passo li possa essere permesso.

Art. 8. I particolari stessi dovranno accertarsi che per fatto loro non viene lasciato non solo qualunque siasi ostacolo, che impedir possa il libero passo dei Convoj, ma neppure qualunque oggetto che potesse in qualche modo indurre in errore le Guardie, i Macchinisti, ed i Conduuttori, e nel caso che malgrado loro un ostacolo, od oggetto qualunque rimanesse sulla linea, essi dovranno prestare alla Guardia la necessaria assistenza onde insieme render libera la strada.

Qualunque trasgressione al disposto del presente Articolo sarà punita, oltre il risarcimento dei danni, con multa non minore di lire quattordici fino a lire ventotto.

Art. 9. Qualunque persona estranea ai lavori, che altererà o guasterà la

strada in qualsiasi modo, o ne danneggerà le adiacenze sarà punita coll' arresto, accompagnatura al Tribunale, ed anderà soggetta ad una multa non minore di lire cento, ed alla carcere da quindiui giorni fino a due mesi, oltre la refezione dei danni.

Art. 10. Fermo stante nella Società l' obbligo di far uso della qualità più adattata di combustibile e di applicare alle macchine locomotive, e loro dipendenze tutti quelli ordigni riconosciuti opportuni nelle migliori macchine per impedire che il fuoco e le faville si spandano a grandi distanze dai fornelli e dai tubi per il fumo, sarà altresì a carico della Società medesima l' obbligo di garantire e di indennizzare ai termini di ragione quei proprietari, in danno dei quali venisse malgrado le accennate cautele a prodursi un qualche incendio derivante unicamente ed esclusivamente dalle faville e fuoco dei tubi e fornelli delle locomotive.

Obblighi della Società per la sicurezza del Pubblico.

Art. 11. La Società della strada ferrata stabilirà lungo il corso della medesima delle Guardie tanto permanenti che ambulanti in quel numero che potrà occorrere al retto andamento del servizio, e che potrà esserle ordinato dal Governo.

Art. 12. La Società dovrà sottoporre alla approvazione del Prefetto di Firenze e rispettivamente a quello di Arezzo, quando la ferrovia sarà giunta a quest' ultima città, la scelta degli individui da destinarsi al posto di Guardia.

Art. 13. Ottenuta tale approvazione nei modi, e colle forme e cautele prescritte quanto alla nomina delle Guardie dei beni dei privati, e ammesse le Guardie al giuramento goderanno durante l' esercizio delle loro ingerenze ed a riguardo delle medesime e non altrimenti di tutti i diritti, facoltà, e prerogative concesse dalle Leggi generali dello Stato agli Agenti della forza pubblica.

Art. 14. Le predette Guardie, quando sono in servizio dovranno indossare una tracolla sulla quale sarà fermata una lastra di ottone con la leggenda » *Strada ferrata Ferdinanda* » e saranno inoltre contrassegnate con un numero progressivo ben visibile.

Art. 15. La Società può senza veruna autorizzazione Governativa licenziare le Guardie che reputerà meritevoli di essere dimesse: dovrà per altro renderne intesa l' Autorità Governativa locale, e proporre il rimpiazzante o rimpiazzanti per essere approvati dalla medesima nel modo prescritto dall' Articolo 12.

Art. 16. I Prefetti di Firenze e di Arezzo nel caso contemplato all' Articolo 12 ciascuno nel rispettivo Compartimento, potranno ordinare la dimissione di quelle Guardie, che per imperizia, trascuratezza, o mala condotta non meri-

tassero fiducia , o compromettessero il servizio , e in tal caso sarà obbligata la Società a rimuovere tali Guardie, e a presentare i rimpiazzanti.

Art. 17. Alle traversate delle Strade ordinarie a livello colla Strada ferrata dovrà essere un cancello con casotto ove sarà permanentemente stabilita una Guardia avente i distintivi di cui nell' Art. 14.

Le Guardie nelle ore di servizio non potranno abbandonare i posti loro affidati sotto pena di una ammenda di lire cinquanta da corrispondersi dalla Società.

Art. 18. Dieci minuti prima dell' ora indicata pel passaggio dei Treni, i cancelli dovranno esser chiusi e non potranno più essere aperti per il passo a traverso la via ferrata.

La Guardia negherà e impedirà l' ingresso, e la circolazione fra i cancelli a qualunque viandante, vettura e animali; ed inviterà le persone a cavallo, i conduttori di vetture e carri , e di branchi di bestie a ritirarsi dai cancelli per la distanza di braccia venti fino al punto contrassegnato da un colonnino. Appena sarà passato il Convojo, e la Guardia si sarà assicurata che il passaggio del Pubblico non può arrecare inconveniente sarà subito permesso il transito.

Art. 19. Un numero sufficiente di Guardie con i prescritti distintivi percorreranno di continuo tutta la linea. Le medesime si troveranno sulla linea mezz' ora avanti del passaggio del primo Convojo, e vi si tratteranno finchè sia passato l' ultimo, a qualunque ora siasi, sotto pena mancando per la Società di lire cento.

Queste Guardie dovranno assicurarsi che il passo o transito dei confinanti non abbia luogo che nel momento in cui non possa sopravvenire l' arrivo di alcun Convojo: invigileranno che i cancelli stabiliti per loro comodo siano richiusi dopo il passaggio, che verun ostacolo si trovi sulla linea; ed avranno cura che siano puntualmente osservate le disposizioni espresse negli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44 e 45 del presente Regolamento.

Obblighi della Società per la sicurezza e comodo dei Viaggiatori.

Art. 20. Saranno poste in vigilanza alcune Guardie all' ingresso, e nell' interno delle Stazioni portanti ognuna la prescritta tracolla e numero progressivo.

Le medesime saranno specialmente incaricate di mantenere il buon ordine, invigileranno che le vetture procedano in modo da non produrre confusione , o impedimento alla libera circolazione, ed arresteranno nel modo già detto quelli individui che si opponessero alla esecuzione delle loro istruzioni.

Art. 21. Le Guardie incaricate di sorvegliare i Convoj indicheranno ai Viaggiatori le carrozze dei rispettivi loro posti, ed in generale invigileranno alla os-

servanza degli Articoli dal 37 al 45 del presente Regolamento, e al discarico dei bagagli, e procureranno che sia facilitato per quanto è possibile ai Viaggiatori il comodo di allontanarsi dallo sbarco dopo che saranno discesi dalle carrozze, e che qualunque oggetto dimenticato da essi sia subito messo in luogo di sicurezza.

Art. 22. Un libro di ricorsi sarà tenuto in ogni Stazione, il quale dovrà essere messo a disposizione dei Viaggiatori tutte le volte che questi stimeranno convenevole di servirsene invece di avere ricorso agli impiegati della Società.

Questo libro sarà presentato ai rispettivi Delegati di Governo in ogni settimana, e ne sarà data vista ad ogni richiesta all'Autorità politica, ed al Commissario delle Strade ferrate Toscane.

Art. 23. Dovrà inoltre tenersi nelle Stazioni altro registro per farvi menzione degli oggetti stati dai Viaggiatori dimenticati, o smarriti, quanto ai quali, ove non ne avvenga la immediata restituzione al proprietario, sarà osservato quanto dispone la Notificazione del 3 Giugno 1819 con la sola differenza che il retratto degli oggetti di cui non siasi potuta effettuare la restituzione al proprietario incognito debba, spirato il termine prescritto dalla Legge, cedere a profitto della Cassa di Soccorso che la Società ha stabilita per i bisognosi addetti alla sua impresa.

Art. 24. Le partenze dei Convoj avranno luogo giornalmente alle ore indicate al Pubblico per ogni Stazione con affissi ed avvisi inseriti nel Monitore Toscano.

Art. 25. Gl' intervalli fra una partenza e l'altra non potranno giammai essere minori di minuti dieci.

Art. 26. Le ore di partenza saranno regolate dall'orologio delle Stazioni, e il momento della partenza sarà annunziato coi segnali di uso.

Art. 27. Stabilite le ore della partenza dei Convoj per la Strada ferrata *Ferdinanda*, e fissato il numero delle corse da farsi, qualunque cambiamento volesse indursi in tali rapporti della Società costruttrice della Strada predetta, dovrà esser preventivamente annunziato al Pubblico cinque giorni prima che sia portato ad effetto, e dovrà darsene contemporaneo avviso alle Prefetture di Firenze e di Arezzo.

Art. 28. La Società non sarà obbligata a comporre i Convogli di più di quindici carri, e potrà ricusare i viaggiatori che eccedessero il numero necessario per riempirli, rimettendo la loro partenza al Convoglio seguente.

Art. 29. Il carico e il peso delle persone e merci da trasportarsi in ciascun Treno dovrà essere proporzionato alla potenza della locomotiva, senza sforzo del suo meccanismo. Quando perciò se ne presenti il bisogno, potranno essere attaccate due locomotive alla testa dei Treni.

In tal caso dovrà essere posta avanti all'altra la macchina di maggior forza, il cui Macchinista regolerà il movimento del convoglio.

Non è però permesso di attaccare due locomotive a quei treni chiamati *diretti*, perchè non fermano alla maggior parte delle Stazioni, ed è poi espressamente vietato di adoprare le macchine per spingere avanti il Treno, fuori che nelle manovre nell'interno delle Stazioni.

Art. 30. Nell' acquisto delle macchine dovrà la Società aver riguardo a quelle che siano della più recente perfetta costruzione, le quali prima di adoprarsi dovranno essere provate.

Art. 31. Le carrozze da servire al trasporto dei viaggiatori saranno di una solida costruzione, e provviste di tuttociò che è necessario alla sicurezza e alla comodità dei Viaggiatori.

Art. 32. Quando si verificasse per qualunque causa alcun danno e degradazione sulla strada ferrata, la Società sarà in obbligo di farvi prontamente riparare, apponendo frattanto sul luogo guasto o degradato il convenuto segnale sotto pena per la medesima di lire cinquanta, ogni volta che venisse constatata la mancanza del segnale medesimo.

Art. 33. Nelle corse notturne, quando siano state autorizzate dalla competente Autorità, dovranno essere debitamente illuminate le Carrozze chiuse, e dei fanali destinati ad annunziare il passaggio d' ogni Convojo saranno situati alla testa, e alla coda del treno. Saranno pure a carico della Società illuminate convenientemente all' interno e all' esterno le Stazioni della Strada ferrata in tutti i casi di bisogno, ed abitualmente fino a che sia cessato ogni concorso del Pubblico, e con quello la presenza degli impiegati sì di Polizia che di Finanza nelle Stazioni medesime.

Art. 34. Le locomotive quando passano sopra una curva di raggio minore di un quarto di miglio non potranno avere una velocità maggiore di dieci miglia all' ora, e non potranno entrare nelle Stazioni con velocità maggiore di sei miglia all' ora.

Potranno poi andare con quella velocità che la Società reputasse conveniente di prescrivere nelle altre parti della via ferrata, sempre che non sia tale da compromettere la sicurezza dei treni ed osservato quanto viene prescritto in questa parte dall' Art. 23 dei Capitoli pubblicati con Notificazione dei 17 Agosto 1856.

Art. 35. Alloraquando per causa di risarcimenti da eseguirsi sulla linea ferrata sia stato necessario di stabilire in qualche punto degli svolti o tratti di evitamento, anche in tal caso dovrà rallentarsi la celerità del corso con ridurla alla detta misura di dieci miglia all' ora.

Prescrizioni ai Viaggiatori e per il trasporto di Mercanzie, Bagagli ec. sulla Strada Ferrata.

Art. 36. I Viaggiatori forestieri saranno obbligati al loro arrivo in Firenze, Arezzo e al Confine ad esibire le carte agli Impiegati a ciò destinati in ciascuna di tali località, e ad offrire ogni altro discarico che venisse loro domandato tanto nei rapporti politici che finanziari secondo le rispettive località.

Art. 37. I passeggeri che vorranno trasportare dei bagagli eccedenti il peso delle libbre seicento sono tenuti a trovarsi alla Stazione dieci minuti almeno prima della partenza, sotto pena di vedersi rifiutato il caricamento dei detti bagagli.

Art. 38. I bagagli ed effetti dei Viaggiatori potranno essere trasportati fino alla Stazione dai loro domestici, e facehini, ma ivi pervenuti dovrà la loro caricazione dipendere dalle disposizioni degli Agenti della Società.

Art. 39. La Società sarà obbligata a tenere continuamente affisso nella Stazione e precisamente nel luogo ove si riuniscono i Viaggiatori un avviso nel quale si rammenti ai medesimi, che avendo in dosso tabacco, carte da giuoco, e mercanzie sottoposte a gabella, si pongano in regola con la Dogana prima di entrare nella città soggetta a gabella.

Art. 40. Niuno potrà pretendere di essere ammesso nei posti di prima classe, se non sia vestito con proprietà, essendo tali posti destinati a ricevere persone di decore e civile esteriore.

Art. 41. Non sarà ammesso alcun passeggero nella Stazione se non sarà munito di un biglietto, e chiunque vi si introducesse arbitrariamente senza di esso, sarà respinto dalle Guardie, e nel caso di resistenza e opposizione qualunque sarà arrestato e tradotto al Tribunale per essere coercito a seconda delle circostanze.

Art. 42. I viaggiatori sono tenuti ad occupare i posti nelle Carrozze della classe che loro destina il biglietto di ammissione, nè potranno pretendere di collocarsi nelle carrozze di classe inferiore, e molto meno in quelle di classe superiore. E qualora loro piaccia di cambiare il biglietto di cui sono possessori contro uno di classe superiore, sarà necessario che lo facciano nell'Ufficio della distribuzione prima della partenza, con comprare un biglietto addizionale onde raggiungere il valore del biglietto di classe superiore, ritenuto il disposto dell'Art. 40.

Art. 43. I viaggiatori dovranno rimanere fermi nei loro posti, e non si moveranno per sortire dalle carrozze e carri fintantochè le persone addette al servizio non ne avranno aperti li sportelli.

Sulla richiesta degli impiegati dovranno prima di scendere di carrozza consegnare il loro rispettivo biglietto, e nel caso che ne siano mancanti dovranno di nuovo pagare il posto che hanno occupato: saranno inoltre obbligati a rendere ostensibile il loro biglietto ogni volta che a ciò venissero dai Conduuttori invitati.

Se avvenisse che alcun viaggiatore si trovasse mancante del proprio biglietto per smarrimento o per dimenticanza, il nuovo pagamento al luogo di sbarco non sarà che provvisorio fino a che giustifichi di averlo in precedenza eseguito al luogo d'imbarco.

Art. 44. È proibito ai viaggiatori sulla strada ferrata di aprire e tenere aperti durante la corsa li sportelli delle carrozze, e dei carri.

I trasgressori saranno sottoposti alla multa di lire venti e nel caso di recidiva di lire quaranta.

Il solo rapporto di una Guardia giurata addetta al servizio della Strada ratificato nelle debite forme avanti il competente Tribunale servirà a far prova della trasgressione, e a condannare i denunciati autori della medesima alla prescritta multa.

Tutti i viaggiatori presenti nella carrozza o carro di cui sia aperto lo spor-

tello saranno considerati correi della trasgressione, e come tali saranno solidalmente condannati e astretti al pagamento della multa.

Qualora dalle surriferite trasgressioni derivasse offesa delle persone o altro sinistro qualunque a danno della sicurezza del convojo, o degli inservienti posti sulla linea della strada ferrata, i trasgressori andranno soggetti nei congrui casi oltre alla multa comminata di sopra, ed alla refezione dei danni, al rigore delle Leggi penali giusta il prescritto dell' Art. 57 del presente Regolamento.

Art. 45. È proibito ai viaggiatori di introdursi sulla via ferrata tanto alle Stazioni, quanto nei casi nei quali il convojo si dovesse fermare.

Quando avvenisse alcuna fermata, i viaggiatori non potranno scendere dalle carrozze che dietro invito del Conduttore, altrimenti potranno essere lasciati a terra.

E avvenendo che siano invitati a scendere dalle carrozze guarderanno di non collocarsi sulla strada ferrata, ma bensì sulle panchine laterali.

Art. 46. Non sarà permesso ai viaggiatori di stare sulle macchine e loro dipendenze senza licenza dell' Ingegnere, e chiunque a ciò contraffacesse potrà essere espulso ed anco mortificato come è stato in caso analogo prescritto all' Art. 41.

Art. 47. In ciascun Treno saranno distinte con appositi cartelli le carrozze di prima e seconda classe nelle quali soltanto sarà permesso di fumare.

Art. 48. Gli oggetti che presentassero un rischio qualunque per la sicurezza degli Impiegati, dei Viaggiatori, e delle mercanzie saranno ricusati dalla Società, e se venissero caricati senza dichiarazione, il proprietario sarà tenuto alla refezione dei danni che potessero risultare.

Art. 49. La Società avrà pure il diritto di recusare qualunque collo o altro oggetto di una lunghezza maggiore di braccia sette e mezzo, come pure qualunque collo, o altro oggetto che occupasse uno spazio maggiore di braccia sessanta cube.

Art. 50. Saranno pure suscettibili di essere recusati i colli, o altri oggetti indivisibili aventi un peso maggiore di libbre diecimila.

Disposizioni Generali.

Art. 51. La Società è libera nella scelta dei suoi Impiegati, meno quanto è stato disposto intorno alle Guardie, ma essa è responsabile verso del Pubblico e del Governo dell' operato di tali suoi dipendenti e le loro mancanze per colpa o per dolo potranno sottoporla alle pene applicabili secondo il seguente Articolo 52 e rispettivamente alla riparazione dei danni e interessi.

Con ciò non resta impedito al Tribunale di agire tanto ex officio che ad istanza della Società, e dei particolari contro le Guardie ed altri Impiegati della Società istessa che col loro contegno irregolare alterassero il buon ordine, e producessero danni o altri inconvenienti tanto nelle Stazioni che sulla linea della via ferrata.

Art. 52. Ritenuto quanto è disposto nell'Art. 21 del presente Regolamento (corrispondente all'Art. 21 dei Capitoli della Strada ferrata Ferdinanda) potrà la Società per l'inadempimento degli obblighi alla medesima imposti sia direttamente sia mediamente nelle persone dei suoi impiegati ed inservienti essere condannata secondo la maggiore, o minore gravità delle circostanze in una multa dalle lire cinquanta alle lire mille, e da estendersi fino alla revoca della concessione, in tutti quei casi nei quali per tale inadempimento sia rimasta o possa rimanere compromessa la pubblica e privata sicurezza, ferme stanti le penali specialmente prescritte negli Articoli 17, 19 e 32, del presente Regolamento e la refezione dei danni quando sia di ragione dovuta.

Art. 53. Le istanze, le accuse ed i reclami che per qualunque causa fosse creduto di potere e dovere avanzare dovranno essere dirette contro la persona del Capo-Stazione, e le dichiarazioni che dal Tribunale venissero contro od a favore di questi emesse obbligheranno e produrranno azione esecutiva contro la Società, salvo a questa il regresso contro lo stesso Capo-Stazione o altri dipendenti nei casi e come ciò possa aver luogo secondo le regole di ragione comune.

Art. 54. Sarà conosciuto delle trasgressioni al presente Regolamento colle regole, e nell'ordine delle competenze stabilite dalle Leggi veglianti.

Art. 55. Il prodotto delle multe a carico della Società dovrà devolversi per metà all'Accusatore segreto o palese, e per l'altra metà allo Spedale di Firenze.

Il prodotto di tutte le altre multe cederà per l'intero a profitto delle Guardie della strada ferrata, o di chiunque altro denunzierà al Tribunale le avvenute trasgressioni.

Art. 56. Le delinquenze colpose o dolose, che compromettessero la sicurezza del transito dei treni e Convoj sulla strada ferrata, e producessero o potessero produrre gravi danni saranno rilasciate alla cognizione dei Tribunali Criminali ordinari, o ne siano imputati i Rappresentanti, Agenti o inservienti della Società, o persone estranee.

Art. 57. I Capi-Stazione avranno l'obbligo di partecipare direttamente, e immediatamente al Tribunale di Polizia locale e al Commissario delle strade ferrate li infortunj, o altri avvenimenti per cui fosse derivato, o potesse derivare qualsiasi inconveniente dipendentemente o a danno del servizio della strada ferrata, rimettendo in copia al prefato Commissario quella parte del relativo Rapporto fatto alla Società che interessi l'avvenimento a cui siasi fatto luogo. Ed il Consiglio dirigente dovrà somministrare ad ogni richiesta tutte le notizie che agli avvenimenti stessi avessero rapporto.

Art. 58. Nell'interno delle Stazioni verranno ammesse le Vetture, gli Omnibus, e gli altri Legni di Piazza per il trasporto dei Viaggiatori, ma dovranno tali Legni situarsi nell'ordine col quale saranno arrivati, l'uno dietro all'altro, in una

o più file, ed occupare quella parte del Locale che verrà loro assegnata dagli Agenti e Guardie della Società della strada ferrata.


Art. 59. Peraltro quei cocchieri e vetturini che col loro contegno querulo, clamoroso, e insubordinato servissero di disturbo agli altri, od alterassero il buon'ordine e la quiete nella Stazione, o sivvero non stessero a quanto è stato superiormente prescritto nel modo di situarsi nella Stazione medesima, potranno essere allontanati dalle Guardie e dalla forza pubblica che ivi si trovasse presente, e nei casi di mancanze gravi potranno essere coerciti dal Tribunale competente a forma degli ordini veglianti.

Art. 60. Il presente Regolamento dopo di essere stato pubblicato nei luoghi consueti dovrà rimanere costantemente affisso in tabella negli Uffici delle Stazioni entro il recinto delle Stazioni medesime, e negli Uffici dei Forestieri della Segreteria delle Prefetture di Firenze, ed Arezzo.

Un esemplare del medesimo dovrà pure ritrovarsi sempre presso i Condu-tori, e le Guardie.

Dalla Prefettura di Firenze
li 11 Ottobre 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il riunire in una sola disposizione le norme sulle Trascrizioni ai Registri dello Stato Civile, le quali norme trovansi sparse in diverse Leggi, Ordini e Circolari, e il completarle in quelle parti che la esperienza ha fatto ravvisare conveniente, contribuisce all'uniformità ed al regolare disbrigo degli Affari;

Vista la Legge del 25 Maggio 1819, i Rescritti del 27 Novembre 1840 e 24 Ottobre 1844, la Circolare del 18 Settembre 1854 e la Risoluzione del 18 Marzo 1857;

Viste le Istruzioni del 17 febbrajo 1818, e 10 Dicembre 1845.

Decreta

Art. I. Tutte le Trascrizioni su i Registri dello Stato Civile conseguenti alle Adozioni, alle Arrogazioni, alle Filiazioni, alle Legittimazioni per susseguente Matrimonio, e alle Assunzioni e Cambiamenti dei Nomi e Cognomi non potranno eseguirsi su i Registri stessi se non per mezzo del Ministero degli Affari Ecclesiastici in sequela della intervenuta Ordinanza Governativa e del Decreto del Giudice.

Art. II. Le Trascrizioni per le consegne degli Esposti che si eseguono dagli Spedali ai termini dei loro Regolamenti, dovranno direttamente richiedersi al Ministero surriferito dai Commissarj e Rettori con l'esibizione dell'Atto di consegna.

Art. III. L'Atto di Consegna dovrà sempre accompagnare le richieste di Trascrizioni, e quando si tratta di restituzioni di Figli legittimati per susseguente Matrimonio, o di Figli legittimi, esposti abusivamente in contravvenzione agli Ordini come illegittimi, dovrà prodursi anche il Decreto del Tribunale sulla verifica dei fatti legalmente giustificati.

Art. IV Nei casi contemplati all'Articolo secondo

a) L'atto di consegna potrà essere stipulato in forma privata, purchè in tre originali distinti, che uno per l'Ufficio del Registro, uno per lo Spedale da cui si fa la consegna ed uno pel Ministero degli Affari Ecclesiastici. — Questo Atto dovrà essere assoggettato al Registro, il quale verrà eseguito senza pagamento di Tassa.

b) Il Decreto, quando occorra, sarà provocato dal Commissario o Rettore dello Spedale presso il Tribunale, nella cui Giurisdizione è situato l'Ospizio.

c) I Tribunali competenti procederanno senza formalità e con l'economia con cui esercitano gli Atti della loro Giurisdizione volontaria per i Minori e Pupilli e con le facilitazioni tutte che si praticano per i Poveri e per i Miserabili.

d) Le spese sono a carico dei richiedenti; Lo Spedale potrà però anticiparle, ove occorra, con rivalsa contro gli obbligati e potrà anche all'occasione facilitarne il rimborso con la composizione a rate o in altro modo.

Art. V. Spetterà unicamente al Ministero di ordinare qualunque correzione degli errori che siano incorsi sulle partite di nascita, di morte e di matrimonio, tanto su i Registri dello Stato Civile quanto sopra i Parrocchiali.

Art. VI. Sono abrogate tutte le Leggi ed Ordinanze fin qui veglianti alla materia, le quali siano in opposizione con le presenti disposizioni.

Art. VII. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quelli dell'Interno, delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, e della Giustizia e Grazia cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.


Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che non può essere privilegio de' facoltosi il profittare del pubblico insegnamento,

Decreta:

Articolo unico. Le Tasse annue delle quali si parla nel Titolo IX della Legge per l'insegnamento primario e secondario pubblicato il 30 giugno 1852, sono abolite.


Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:


Articolo unico. **N**ei Licei delle città principali saranno aggiunte le cattedre occorrenti a esercitare i giovani in tutte le discipline su cui versano gli esami di baccellierato, a tenore dell' Art. 6 del Decreto del dì 30 Luglio 1859.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mai si possono conseguire i vantaggi che si aspettano dalle Leggi e dagli Ordinamenti circa il pubblico insegnamento primario e secondario, dove non ci sia chi veglia assiduamente e sollecitamente a sì gelosa materia;

Veduta la Relazione intorno a una Proposta di riordinamento delle Scuole pubbliche, fatta dalla Commissione istituita col Motuproprio del 28 Novembre 1846;

Veduti gli articoli 42 e 43 della Legge del dì 30 di Giugno 1852 per l'insegnamento primario e secondario;

Sentita la Commissione per gli studj elementari, eletta con Decreto del dì 12 di Maggio 1859.

Decreta :

Art. 1. È istituito un Ufficio d'Ispezione per le Scuole minori, secondarie, maggiori e tecniche composto

1. D' un Ispettore generale.

2. Di tre Ispettori speciali: uno per le scuole minori e secondarie così maschili come femminili: uno per le Scuole maggiori, quanto agli studj letterarj, e filosofici; ed uno per le Scuole maggiori, quanto alle Scienze fisiche e matematiche, e quanto alle Scuole tecniche.

Art. 2. All' ufficio di Ispettore generale è assegnato lo stipendio di lire italiane cinquemila l' anno; ed all' ufficio di ciascuno de' tre Ispettori speciali è assegnato lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Potranno, quando bisogni, crearsi degli Ispettori di compartimento e de' Sotto Ispettori.

Art. 3. Le ingerenze dell' Ispettore generale e degli Ispettori speciali saranno determinate con proprio Regolamento del Ministro della Istruzione pubblica, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per ordinare il pubblico insegnamento come si conviene ad un paese libero e civile sia necessario gettarne solide basi con quelle istituzioni che formano gli educatori e i professori,

Decreta:

Art. 1. Saranno fondate Scuole magistrali per esempio alle altre scuole, e dove possano formarsi i maestri e le maestre d'insegnamento elementare.

Art. 2. Gli alunni per il magistero elementare potranno far le loro pratiche in quelle Scuole già esistenti, le quali siano ordinate in modo da corrispondere all'oggetto sopra espresso.

Art. 3. Tenuto fermo l'obbligo alle Comunità di avere le Scuole che sono prescritte dalla Legge, secondo la quantità della popolazione, è data loro la facoltà di proporre al Governo la istituzione di una o più Scuole di grado superiore.

Art. 4. Il Ministro della Istruzione pubblica provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere d'utilità universale che venga senza indugio appreso dal popolo e specialmente dagli agricoltori e dagli operaj il nuovo sistema decimale delle monete, de' pesi e delle misure,

Decreta:

Art. 1. I Maestri delle Scuole minori comunitative spiegheranno gratuitamente agli adulti nella domenica e in due altri giorni della settimana, e possibilmente nelle ore serali per il tempo di sei mesi, incominciando dal dì quindici di novembre prossimo, il sistema decimale metrico, adottato in Toscana col Decreto del dì 29 Settembre 1859.

Art. 2. L'istesso insegnamento straordinario avrà luogo nelle Scuole secondarie, maggiori e tecniche a cura del maestro di Aritmetica teorico-pratica.

Art. 3. Per le pratiche dimostrazioni che potranno occorrere serviranno i campioni delle misure metriche che saranno deposti presso gli Uffici comunali.

Art. 4. In tutte le Scuole l'insegnamento del nuovo sistema decimale di monete, pesi e misure sarà fatto col confronto dell'antico sistema soppresso.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Considerando che i lavori pel bonificamento delle Maremme debbono ordinarsi ed avere cominciamento nei primi del prossimo Novembre, e non potrebbe quindi, per approvare la previsione delle relative spese, attendersi l'approvazione del Bilancio generale di previsione della Finanza pel futuro anno 1860;

Viste le proposizioni della Direzione dell'Ufficio pei lavori di bonificamento;

Visto il rapporto del Procuratore Generale alla Corte dei Conti del 6 Ottobre corrente;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È approvato il bilancio di previsione delle spese pei lavori di bonificamento delle Maremme, per l'anno economico che va ad incominciare, nella somma complessiva di Lire 737,924. 6. 10, dovendo poi quel bilancio essere riunito all'altro generale di previsione delle Spese della Finanza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li quattordici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno con cui è stata accettata la dimissione data dal Maggior Generale Cav. Paolo Antonio De Cavero,

Decreta:

Articolo unico. Il Maggior Generale Cav. Raffaele Cadorna è nominato Ministro pel Dipartimento della Guerra.

Dato li quindici Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come l'istituzione della Guardia Nazionale in tutte le città dello Stato abbia risposto intieramente al fine della sicurezza pubblica, e della difesa militare del paese;

Considerando come nelle presenti condizioni nessun mezzo che accresca quella difesa vuole essere trascurato, in quanto che i voti solenni emessi dall'Assemblea nazionale debbono essere fatti valere con il fermo volere del popolo, con l'azione diplomatica, e con le armi,

Ordina:

Art. 1. La istituzione della Guardia nazionale applicata sin qui alle città dello Stato secondo le prescrizioni dell'Ordinanza del 16 Luglio prossimo passato, viene estesa alle Città, Terre e Castelli che appresso:

Chiusi, Empoli, Pontedera, Rocca S. Casciano, Portico, Dovadola, Tredozio, Terra del Sole, Castrocaro, S. Gimignano, Poggibonsi, Asciano, Chianciano, Sarteano, Cetona, Barga, Seravezza, Castiglion-Fiorentino, Fojano, Arcidosso, Pitigliano e Scansano.

Art. 2. Le Autorità municipali dei luoghi predetti procederanno immediatamente e con tutta speditezza alle operazioni ad esse affidate dal Regolamento del dì 16 Luglio ridetto, e le Prefetture ne vigileranno la piena esecuzione, valendosi delle pratiche già sanzionate, e delle competenze ad esse dalla Legge attribuite.

Data li sedici Ottobre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana non fu tardo, per quanto le difficoltà dei tempi lo consentivano, nel volgere le sue cure a riparo dei danni sofferti dal pubblico insegnamento in quest'ultimo decennio; e VS. ne avrà novella prova nelle disposizioni ultimamente decretate dal Governo, e a Lei partecipate.

Con l'istituire un Ufficio d'Ispezione delle scuole maggiori, minori e tecniche, il Ministero dell'Istruzione pubblica si è posto in grado di conoscere con maggiore accuratezza e celerità i bisogni dell'insegnamento, e di potere avvisare ai modi di ravvivarlo incessantemente, di ampliarlo, e di recarvi i miglioramenti richiesti dal progresso degli studj nel tempo nostro. Siamo certi che VS. Illustrissima accoglierà con lieto animo cotale provvedimento sovra ogni altro efficace, e sarà pronta e zelante in secondare e coadiuvare l'opera delle persone cui sarà affidato il difficile e gravissimo assunto dell'ispezione.

Con altro Decreto sono stabilite le ampliamenti dell'insegnamento che si congiunge a quello delle Università, ed è aperta la via alle Comunità di accrescer le scuole anche oltre i termini posti dalla legge, dove i bisogni del luogo lo richieggano. Per tal modo il Governo si è mostrato alieno da quella rigida uniformità, che a torto è stata talora ritenuta mezzo necessario di forza e di vita.

Dei motivi e dei vantaggi dell'abolizione delle tasse annuali non occorre far parola, neppure rispetto alla novità di tale risoluzione, essendo di per se stessi manifesti ad ognuno.

Ma vana sarebbe ogni fatica in pro dell'Istruzione superiore, se non si usasse ogni maggior diligenza intorno a quella che la precede e la prepara. Le condizioni presenti dell'Istruzione elementare in Toscana, ci porgono prova dolorosa dell'abbandono in cui fu questa da gran tempo lasciata fra noi, e ci persuadono che la gentilezza che tuttora distingue anche le classi più umili della nostra popolazione è frutto ereditario di antica civiltà, che si rinnova per nativa virtù, ma cui la pubblica educazione non ha saputo ancora aggiungere le cure di una ben intesa coltura. Il Governo Toscano si mostrò persuaso di tal verità allorchè, costituitosi appena, dichiarava che la Istruzione elementare richiedeva le sue sollecitudini, siccome quella che deve essere ordinata a far partecipare al progresso il maggior numero dei cittadini (Decreto del 12 maggio 1859); e mosso da queste considerazioni nominava una Commissione per esaminare le condizioni presenti della Istruzione elementare e per proporre i provvedimenti più opportuni a migliorarle.

Le Scuole magistrali sono il primo passo e il più rilevante nella lunga via che ci sta innanzi prima di esser giunti a veder diffuso per tutto il paese un buono insegna-

Signore

mento elementare. Nel risorgimento politico avvenuto in Toscana mirabile è stato il tranquillo non meno che risoluto contegno del popolo; nè il Governo saprebbe in miglior modo pagargliene giusto debito di gratitudine che con nuovi benefizj morali destinati a' suoi figli. Ma ben poco far potrebbe il Governo senza il volenteroso concorso delle Autorità comunali: e però con l'affrettar, come ha fatto, il riordinamento dei Municipj, esso ha inteso altresì di affrettare il momento in cui nuovi Consigli comunali eletti dal popolo si compongano d'uomini i quali sappiano mostrarsi solleciti promotori de' vantaggi morali di esso.

Nell'aprire a VS. la mente del Governo intorno agli ultimi Decreti riguardanti l'insegnamento, il Ministro dell'Istruzione pubblica ha inteso di mostrare certissima fiducia che Ella porgerà in ogni guisa caldo ed efficace ajuto agli sforzi del Governo, e con Lei i Maestri che sotto la sua direzione cooperano al desiderato fine di accostare incessantemente alla perfezione il pubblico insegnamento.


Approssimandosi l'apertura ordinaria delle Scuole, faccio invito a VS. di inaugurarle con pubblico discorso (di cui rassegnerà copia a questo Ministero), nel quale Ella palesi il suo criterio, le sue intenzioni e l'affetto che l'anima in quest'opera di suprema importanza civile, perchè da essa dipenderà in gran parte il valore intellettuale e morale delle generazioni riserbate a condurre l'Italia a più alti destini, è riporla in quel grado che le si deve nel consorzio delle indipendenti e civili nazioni.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero della Istruzione pubblica
li 17 Ottobre 1859.

V.° C. RIDOLFI

IL SEGRETARIO
R. NOCCHI



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE**IL GOVERNO DELLA TOSCANA**

Volendo togliere gli ostacoli doganali, che con danno materiale e politico si oppongono alle relazioni commerciali marittime fra i varj paesi, che sotto lo scettro di S. M. il Re formano un solo regno

Decreta:

Art. 1. Le merci nazionali, che da un porto o scalo del litorale Sardo o Modenese arrivano sopra bastimenti coperti da bandiera nazionale in un porto o scalo della Toscana guardato da una Dogana, potranno introdursi nel territorio riunito della Toscana senza andar soggette ad alcun dazio doganale, purchè gli introduttori si sottopongano alle prescrizioni determinate dai susseguenti articoli del presente Decreto.

Art. 2. Ferme stanti le vigenti relative discipline, le merci anzidette per godere la esenzione dai dazj dovranno esser munite

di una bolletta di Dogana (Manifesto obbligatorio o facoltativo secondo i casi) indicante le merci stesse, e constatante la loro origine. Questa bolletta sarà rilasciata dall'Ufficio d'estrazione, previa verifica.

Art. 3. In reciprocità, le merci toscane godranno di eguale esenzione dal dazio doganale, giungendo ai porti o scali del litorale Sardo o Modenese, se caricate su bastimenti coperti da bandiera nazionale, e quando sieno accompagnate dai documenti sopra avvertiti, da rilasciarsi però soltanto dagli Uffici doganali presenziati da un Ministro.

Art. 4. I tessuti di manifattura toscana, che dal litorale toscano si esportano per un porto o scalo del litorale Sardo o Modenese, onde andare esenti dal dazio doganale introducendosi in quei territorj, oltre le precedenti prescrizioni, dovranno avere doppio involto di tela, e doppio bollo, nè potranno essere spediti che per mezzo delle Dogane di Porto S. Stefano, Castiglion della Pescaja, Piombino, Viareggio, e Livorno.

Art. 5. Lo scambio delle merci coll'isola di Sardegna sarà regolato secondo l'Art. 42 della Tariffa Sarda del 1859.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li diciassette Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i provvedimenti presi per avere la moneta erosa in centesimi di lira italiana non siano ancora bastati ad ottenerne la quantità necessaria per togliere, in precedenza al primo Novembre, dalla circolazione i quattrini e i soldi toscani, barattandoli coi centesimi, secondo il rapporto esatto di valore della lira italiana alla lira toscana;

Volendo che il passaggio dall'antico sistema monetario al nuovo si effettui senza il più piccolo disturbo del minuto commercio;

Visto il Decreto de' 29 Settembre 1859,

Decreta:

Art. 1. Fino al 1.º Gennaio 1860, e non ostante il disposto del Decreto de' 29 Settembre 1859, il quattrino, il duetto, e il

soldo di moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che per il passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto, e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto di valore stabilito già per le monete di argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana; e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, e il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 3 e 23 Settembre prossimo decorso e del dì 4 Ottobre corrente;

Considerando come la Commissione nominata per giudicare dei concorsi delle opere d'arte ordinata dal Governo abbia saviamente provveduto al retto adempimento del ricevuto incarico, collo stabilire innanzi tutte le condizioni dei concorsi medesimi e della esecuzione delle opere che verranno successivamente allogate;

Decreta:

Art. 1. Il Programma di concorso presentato al Governo dalla Commissione giudicante è approvato, e ne è ordinata la stampa nel *Monitore* in seguito al presente Decreto.

Art. 2. Per le condizioni del Programma che non consuonassero con alcuna delle disposizioni dei precedenti Decreti, s'intenderà ad essi derogato, dovendosi tenere il Programma per norma unica e definitiva.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e della Istruzione pubblica provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette Ottobre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

PROGRAMMA

Per concorso Nazionale alle opere d'arte che il Governo della Toscana statuiva allogarsi per conto dello Stato col Decreto del 23 Settembre 1859.

OPERE DI SCULTURA.

Statue equestri e bassorilievi

I concorrenti alle due statue equestri in bronzo, rappresentanti l'una il Re Vittorio Emanuele, l'altra l'Imperatore Napoleone III, da collocarsi in Firenze sulla piazza dell'Indipendenza, dovranno tener presente che la parte architettonica dell'imbasamento deve essere accessoria e subordinata al maggiore effetto della scultura. A conseguire questo intento, basterà che essi si facciano ragione dello scopo de' due monumenti, il quale non è di decorare la piazza, ma sì di perpetuare la memoria de' due campioni della Italiana Indipendenza.

L'altezza di ciascuna delle due statue equestri dovrà essere di braccia 8 fiorentine, calcolate per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base su cui posa il cavallo.

I concorrenti alle statue equestri dovranno presentare il loro modelletto per il concorso, collocato su d'una base, e nell'ideare la detta base avranno riguardo all'ampiezza della piazza nella quale andranno collocate le dette statue.

Il modelletto della base nel concorso dovrà presentare quattro facce piane, atte a collocarvi in ciascuna un basso rilievo da gettarsi in bronzo.

Il Governo assumendo la fusione in bronzo delle statue, assegna il prezzo di francesconi 4000 per la esecuzione in grande del modello in gesso di ciascuna delle due statue; più assegna francesconi 500 per il perfezionamento del modello in cera; e si riserva a stabilire quanto occorre riguardo alla esecuzione della base e de' bassi rilievi, dopo che sarà stato prescelto il modelletto delle statue.

I modelletti in gesso per il concorso a ciascuna delle due statue equestri col rispettivo imbasamento, devono essere un sesto dell'altezza stabilita per l'opera.

I due modelletti di merito più prossimo a quello che sarà stato prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 150 e di francesconi 100 secondo l'ordine del merito.

Státue Monumentali

Le statue monumentali, rappresentanti

Francesco Burlamacchi primo martire dell'unità Italiana da erigersi a Lucca,

Sallustio Bandini fondatore delle dottrine sulla libertà economica, da erigersi in Siena,

Leonardo Fibonacci instauratore degli studj algebrici in Europa, da erigersi in Pisa,

Carlo Alberto e Vittorio Emanuele da erigersi in Livorno.

Le statue di Francesco Burlamacchi, di Sallustio Bandini, di Leonardo Fibonacci dovranno esser ciascuna dell'altezza di braccia 4 per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base, su cui posa la statua.

Le statue di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele dovranno essere ciascuna dell'altezza di braccia 6 per una linea verticale dalla sommità della testa alla superficie della base su cui posa la statua.

L'imbasamento delle sopradette cinque statue dovrà essere a carico dell'artista prescelto all'esecuzione della statua.

Nell'allogare le due statue da collocarsi in Livorno sarà assegnata (possibilmente) una dimensione uguale a due imbasamenti.

Il prezzo totale di ciascuna delle prime tre statue, compreso l'imbasamento, sarà di francesconi 3,500.

Per le statue di Carlo Alberto e Vittorio Emanuele il prezzo totale di ciascuna, compreso l'imbasamento, sarà di francesconi 6,000.

Tutte queste statue monumentali saranno collocate all'aria aperta. Qualora il concorrente volesse aggiungere alla statua accessorj o anche qualche altra figura, ciò non farà ostacolo all'ammissione del modelletto a concorso, ma non darà diritto ad aumento del prezzo stabilito, ove il modelletto ottenesse la preferenza per la esecuzione dell'opera.

I modelletti in gesso delle sopradescritte statue devono essere dell'altezza di un braccio non compreso l'imbasamento.

I due modelletti di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 100, e di francesconi 70 secondo l'ordine del merito.

OPERE DI PITTURA.

Quadri Storici

I quattro quadri storici dovranno rappresentare:

Mario vincitore de' Cimbri.

Federigo Barbarossa vinto dalla Lega Lombarda.

L'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana che vota l'incompatibilità della Casa Austro-Lorenese.

Il ricevimento fatto da Vittorio Emanuele degli inviati toscani che gli presentano il Decreto dell'annessione della Toscana al Regno forte d'Italia.

Le dimensioni dovranno essere di braccia fiorentine 10 su 7. Le figure grandi al vero.

Il prezzo di ciascuno di questi quadri sarà di francesconi 1,600.

I concorrenti presenteranno, oltre il bozzetto ad olio, il relativo cartone. Il bozzetto avrà la dimensione di braccia 1 su 14 soldi di braccio; il cartone quello di braccia 5 su 3 e mezzo.

I due cartoni di merito più prossimo a quello che sarà scelto per la esecuzione del quadro, daranno diritto al premio di francesconi 100, e di francesconi 80 secondo l'ordine del merito.

Quadri di Battaglie.

Per ciascuno de' 4 quadri di battaglie rappresentanti le giornate di

Curtatone

Palestro

Magenta

S. Martino

le dimensioni saranno di braccia 6 su 4; le figure un terzo del vero.

Il prezzo di ciascuno di questi quadri sarà di francesconi 700 oltre una indennità per viaggio di francesconi 100.

I concorrenti presenteranno, oltre il bozzetto, il relativo cartone. Il bozzetto avrà la dimensione di braccia 1 su due terzi, il cartone quella di braccia 3 su 2.

I due cartoni di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 60 e di francesconi 50 secondo l'ordine del merito.

Episodj Militari.

I quattro quadri rappresentanti episodj militari della ultima guerra, saranno allogati pure a concorso.

La scelta degli episodj è in facoltà degli artisti.

Le dimensioni di ciascuno di essi saranno di braccia 4 su 3, le figure su due terzi del vero.

I concorrenti presenteranno il solo bozzetto abbastanza sviluppato, della dimensione di braccia 1 su tre quarti.

Il prezzo di ciascuno di detti quadri sarà di francesconi 500.

I due bozzetti di merito più prossimo a quello che sarà prescelto per la esecuzione dell'opera daranno diritto al premio di francesconi 30 e 20 secondo l'ordine del merito.

Ritratti d' Italiani illustri.

Ciascuno de' 6 ritratti rappresentanti

Vincenzo Gioberti

Cesare Balbo

Carlo Troya

Giovanni Berchet

Silvio Pellico

Giuseppe Giusti,

dovrà essere della dimensione di braccia 3 e mezzo su 2 e mezzo le figure al vero, ed intiere.

Il prezzo di ciascun ritratto sarà di francesconi 200. Perchè il Governo possa scegliere a chi allogare i detti ritratti fra coloro che ne faranno richiesta (a' termini dell' Art. 2 del Decreto del 23 Settembre 1859) sono invitati gli artisti che vi aspirassero a far pervenire la loro domanda al Ministero della Istruzione pubblica entro otto giorni dalla data del presente programma.

Ciascuno de' suddetti ritratti dovrà essere ultimato entro tre mesi dal giorno in cui l'artista avrà ricevuta la commissione dal Governo.

MEDAGLIE STORICHE.

Le due medaglie storiche, ordinate co' Decreti del dì 3 Settembre prossimo passato e del dì 4 corrente dovranno commemorare

Una l'atto dell'Assemblea de'Rappresentanti della Toscana, col quale deliberava la Casa Austro-Lorenese non poter esser nè richiamata nè ricevuta a regnare;

L'altra la deliberazione della medesima Assemblea di voler far parte d'un regno forte sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.

Ciascuno potrà concorrere ad una sola, o a tutte e due le medaglie.

I modelli dovranno essere del diametro da 55 a 60 millimetri, essendo questa la misura stabilita per la medaglia da coniarci.

Il prezzo del modello di ciascuna medaglia sarà di francesconi 100.

Il Governo si riserva di commettere la esecuzione del conio ad uno de' più abili Incisori sia che abbia concorso o no, pel prezzo e alle condizioni da combinarsi.

Disposizioni Generali.

Tanto i modelletti, cartoni, bozzetti come i modelli delle medaglie di che nel presente programma dovranno esser presentati all'Accademia delle Belle Arti di Firenze a tutto il 31 Dicembre 1859.

Potranno concorrere all'opere di che nel presente programma tutti gli Artisti Italiani purchè residenti da un anno in Toscana e pel concorso alle medaglie, a forma del Decreto del 4 corrente, anco i non residenti in Toscana.

7 3

Tanto delle opere direttamente allogate dal Governo senza concorso, quanto dei modelletti, bozzetti e cartoni presentati pel concorso alle rispettive opere di scultura e pittura e dei modelli per le medaglie sarà fatta pubblica esposizione nell'Accademia delle Belle Arti per quindici giorni.

La Commissione che ai termini dell'Art. 3 del Decreto del 23 Settembre 1859 deve dare il suo parere sui concorsi lo proferirà dopo otto giorni che sarà cominciata la esposizione, e lo trasmetterà al Governo, il quale allogherà le opere.


I modelletti, bozzetti e cartoni, ed i modelli per le medaglie porteranno scritto un motto, il quale sarà riportato sopra una scheda suggellata che dentro conterrà il nome dell'autore.

Un artista che abbia concorso a più opere non ha diritto a pretendere che gliene venga allogata più d'una, quand'anche in più di una abbia a riuscire preferibile.

Da questa disposizione restano eccettuati gli artisti cui saranno allogati i ritratti, ai quali ove concorressero, potrà allogarsi altra opera.

I modelletti, i cartoni coi relativi bozzetti, ed i bozzetti pei quadri d'episodj militari, più prossimi di merito a quello prescelto ed ai quali, secondo il presente programma, è assegnato un premio, potranno dal Governo essere acquistati duplicando la somma del premio.

V.º Il Presidente
PAOLO FERONI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del di otto del corrente Ottobre, che abolisce le Dogane che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M., e stabilisce la tariffa doganale approvata dal Governo del Re con Decreto del nove Luglio 1859 dovere essere osservata in Toscana a cominciare dal venti Ottobre corrente;

Considerando che un anteriore Decreto del Re aumenta straordinariamente del 10 per cento i dazj doganali per far fronte alle spese della Guerra nazionale;

Considerando che laddove lo stesso aumento non si portasse su tutta la linea doganale comprendente gli antichi e nuovi Stati, non vi sarebbe più su tutti i punti della linea medesima quella uguaglianza di dazj, che alla completa libertà commerciale nell'interno del Regno è necessaria, onde non arrecar disturbo al Commercio, e danno alla Finanza;

Considerando d'altra parte che coll'abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione, e degli emolumenti può darsi al Commercio un compenso presso a poco equivalente all'aumento del 10 per cento sui dazj doganali.

Decreta

Art. I. La tassa di beneficenza, il diritto di spedizione imposto dal Decreto del 17 Dicembre 1854, e gli emolumenti, a contare dal dì venti del corrente Ottobre, sono aboliti. Sarà compensata agli Impiegati doganali la partecipazione agli emolumenti finora da loro goduti.

Art. II. Sino a nuove disposizioni, invece degli anzidetti aboliti diritti, sarà percetto il 10 per cento d'aumento sui dazj doganali.

Art. III. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li diciotto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 8 Ottobre corrente, col quale fu abolita la linea doganale che separava la Toscana dall'ex-Ducato di Modena, e dalle Romagne, e venne ordinato che dal 20 Ottobre prossimo dovesse osservarsi la tariffa doganale approvata dal Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele con Decreto del 9 Luglio 1859;

Considerando che era necessario pubblicare in Toscana la tariffa suddetta nel modo consentaneo a siffatta specie di Leggi, affinchè niuno ne allegasse l'ignoranza;

Considerando che non potendosi peraltro adottare tutte le disposizioni contenute nella tariffa Sarda, era d'uopo spiegare con precisione quali di esse dovessero osservarsi, ed aggiungere alcune dichiarazioni risguardanti certi diritti che si conservavano, o che ricevevano qualche modificazione;

Decreta

Art. I. Prima del venti d'Ottobre corrente sarà depositato nella Cancelleria d'ogni Tribunale di prima Istanza, delle due Corti d'Appello di Firenze e di Lucca, e

della Suprema Corte di Cassazione un'esemplare stampato della vigente tariffa generale delle Dogane Sarde sottoscritto dal Ministro delle Finanze nella prima pagina e nell'ultima, affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. II. Gli articoli delle *Disposizioni preliminari* contenute in detta tariffa che dovranno osservarsi in Toscana, si restringono ai seguenti, cioè: agli articoli 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 41. 42. 44. 45.

Art. III. Dovranno pure osservarsi pienamente le tariffe dei Dazj d'importazione e d'esportazione, la tariffa delle tare, e le note alla tariffa.

Art. IV. Dallo stesso dì venti d'Ottobre rimarrà abolita la tariffa generale delle gabelle toscane, e le disposizioni modificative della medesima.

Art. V. Resta fermo il diritto d'indennità di bollo, che continuerà ad esigersi sopra i recapiti doganali nella misura di due soldi, oppure di otto centesimi per ciascuno, in forza della Legge del 23 Febbraio 1851, ritenendo sempre esenti dal bollo quelli di tali recapiti che importano una gabella inferiore agli ottantaquattro centesimi.

Art. VI. La tassa di magazzinaggio che si esige nelle Dogane principali sopra le merci che vi si depositano, continuerà a percipersi nella misura, e colle regole prescritte dagli Ordini dell'11 Gennajo 1817.

Art. VII. Il diritto del bollo in piombo sarà nella misura di centesimi dieci per ogni piombo applicato ai colli spediti con bolletta di passo da dogana a dogana di confine, e nella misura di centesimi sessanta in tutti gli altri casi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto: Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Corpi ed Uffizj dello Stato devono come nelle altre parti del Regno del Re Vittorio Emanuele esser fregiati del titolo di *Reali* a dinotare la dipendenza loro dal Capo dello Stato a norma dello Statuto Costituzionale,

Decreta:

Art. 1. L'Esercito toscano, tutti i Corpi politici, e tutti gli Uffizj dello Stato avranno il titolo di Reali.

Tutti i Ministri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.
Dato li diciannove Ottobre milleottococinquatanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Illustrissimo Signore

Nel giorno della riapertura dei Tribunali il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele si troverà nelle Sale di Udienza, e ne costituirà il più bello ornamento.

La novità della cosa, come riuscirà piacevole e gradita a coloro che assisteranno alla pubblica e solenne funzione, così non potrà a meno di fissar l'attenzione dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori Generali e del Governo, i quali tutti sono tenuti per Legge ad inaugurare con particolari discorsi il nuovo anno forense.

Sarà questa per i capi delle Magistrature una propizia occasione, che non vorranno certamente lasciare sfuggire, per esprimere in nome proprio e dei loro Colleghi i sensi di omaggio e di reverente soggezione verso la Maestà del Re eletto, il quale avendo accolto i voti unanimi dei legittimi Rappresentanti il paese, è divenuto oggimai il Reggitore e il Sovrano anco di questa provincia d'Italia. I benefizii che un regno costituzionale grande e forte sarà per arrecare anco alle Leggi ed alla Giurisprudenza, che andranno a grado a grado unificandosi, non possono sfuggire all'acume e alla dottrina di sapienti Magistrati; onde è da credere che non trascureranno di farne parola nei loro discorsi.

Bella è l'opportunità che si offre ora alla Magistratura toscana di spiegare larghi concetti nazionali, e di levare alta la voce per unirsi coi cittadini d'ogni ordine e d'ogni grado ad attestare pubblicamente il loro affetto per la patria comune. E la patria è là dove è il Re Vittorio Emanuele, il valoroso campione della nazionalità e indipendenza italiana: dov'esso non è, v'è l'Austria. Imperocchè qualunque cosa si mettesse innanzi fuori del magnanimo Re, sarebbe a nome e per conto dell'Austria, e nell'interesse di questa, e ci ricondurrebbe irremissibilmente in quel servaggio politico, dal quale la Provvidenza ci dà tutto di visibili segni di volerci sottrarre, se noi sapremo aver fiducia, e perseverare fino all'ultimo a camminare per una via spinosa sì, ma non meno gloriosa di quelle che a larga mano la fortuna aprì con mirabili successi ai nostri antichi progenitori i Romani.

Non è nostra la colpa se i legami che ci stringevano agli antichi Principi sono ormai irreparabilmente spezzati.

Quando la scelta si pose tra lo straniero e la patria non vi poteva essere scissura d'opinioni nè discordia di sentimenti; non vi poteva esser cuore onesto che si mostrasse freddo e ribelle ad un affetto dal quale sono sempre germogliate le più grandi virtù civili, e i maggiori freni per impedire la propagazione dei più funesti vizj sociali.

Non era più questione di partito politico, ma di rigorosa moralità, e il solo porla innanzi e il risolverla doveva per ogni cittadino onorato costituire un atto solo.

S'armino dunque i Magistrati di un nobile sdegno per attutire i perversi che cospirano nelle tenebre, e per fare intendere solennemente al paese che essi riconoscendosi i difensori civili della patria, vegliano alla custodia delle cose più care di quella e partecipano con animo schietto, leale, ed intrepido alle speranze, ai pericoli, ed ai travagli comuni.

Voglia la S. V. Ill.^{ma} partecipare con la massima sollecitudine la presente ai Procuratori del Governo che da Lei dipendono ed ai Presidenti dei Tribunali di prima Istanza. E nel rammentarle il dovere di rimettere a questo Ministero i discorsi che verranno letti dopo il compimento della solenne funzione ho il pregio di segnarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia

Li 20 Ottobre 1859.

Devotiss. Servitore
E. POGGI.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Visto il Rapporto del Soprintendente Generale degli Archivj di Stato sull'Archivio di Gabinetto della cessata Corte Granducale;

Volendo provvedere alla custodia ed alla conservazione di questo particolare Archivio, ed aver notizia dei Documenti che contiene in conformità di quanto fu praticato per l'Archivio di Gabinetto della Corte Borbonica del già Ducato di Lucca,

Ordina quanto appresso:


Art. 1. L'Archivio di Gabinetto, che si trova ora riunito presso la Segreteria Intima della cessata Corte, passerà all'Archivio Centrale di Stato.

Art. 2. La consegna di tutte le filze e carte, che lo compongono sarà fatta dall'Amministratore dei Palazzi e Ville dello Stato, al Soprintendente Generale degli Archivj con quelle formalità che da essi saranno reputate espedienti.

Art. 3. Il Soprintendente Generale degli Archivj, ricevute che avrà le suddette filze e carte, provvederà alla loro custodia, e ne farà esatto inventario da rimettersi al Ministero dell'Interno, il quale darà gli ordini opportuni sulla ulteriore destinazione di tali Documenti.

Data li venti Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.



NOTIFICAZIONE

Li Maggior Comandante il Corpo del Genio ANGIOLO CAPRILLI, opportunamente autorizzato, fa pubblicamente noto come la mattina del di 31 Ottobre corrente saranno aggiudicati in cottimo per offerte segrete a favore dei migliori offerenti i lavori per demolire alcune opere della Cinta del Forte S. Giorgio detto di Belvedere per modo che sia reso accessibile al Pubblico e si trasformi in luogo di delizia, descritti e valutati nella relativa Perizia datata de' 18 Agosto 1859.

Le offerte segrete e sigillate, da farsi separatamente dagli attendenti per le diverse arti a forma della indicazione qui sotto trascritta, saranno rimesse al nominato Maggiore Comandante non più tardi del 30 corrente; e dovranno far conoscere il ribasso che s'intende di fare sullo importare dei lavori presagiti con la suddetta Perizia.

Non saranno ammesse offerte di Persone estranee alle Arti cui si riferiscono i lavori da aggiudicarsi, e che non fossero accompagnate da certificati di Moralità e Capacità, i primi rilasciati

dalle Autorità Politiche, i secondi da Ingegneri impiegati dello Stato.

Sulle sopraccarte sarà notato l'oggetto cui esse offerte appellano.

La Perizia, Disegni, e Quaderno di Oneri sono ostensibili nell'Ufficio del Comando del Genio in Firenze in Via del Pratello presso la Fortezza da Basso a tutto il 30 Ottobre corrente dalle ore 8 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane.

Le aggiudicazioni non saranno valide se non dopo avere riportata la superiore approvazione del Ministero della Guerra senza la quale non s'intenderà quesito alcun diritto dagli Oblatori.


INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

e del loro importare presagito con la sopraccennata Perizia

Per lavori di Muratore	L.	37,167	12	—
Per lavori di Scarpellino	„	4,415	—	—
Per lavori di Magnano	„	3,162	—	—
	L.	44,744	12	—

Firenze 20 Ottobre 1859.

IL COMANDANTE DEL CORPO



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazj che attualmente pagansi alle porte delle Città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoja, e Siena gravando i prodotti di ogni specie, e spesso anche quelli che han già pagato la gabella, costituiscono altrettante nuove linee doganali nell' interno dello Stato:

Considerando che la molteplicità dei titoli per cui ogni prodotto vien tassato non giova che ad aumentare i difetti e le molestie del sistema attuale:

Considerando che un tal sistema daziario, mentre distrugge ogni libertà commerciale, oggi è incompatibile con l' abolizione delle linee doganali che separavano la Toscana dalle altre parti del Regno di S. M:

Considerando che i dazj troppo elevati che pagansi alle porte della Città di Lucca meritano una riforma

Decreta

Art. I. A cominciare dal dì ventiquattro del corrente Ottobre, i dazj di consumo che pagansi alle porte delle Città di Firenze, Pisa, Siena, Pistoja, e Lucca, graveranno esclusivamente sulle varie specie di bestiami, commestibili, bevande, foraggi e combustibili generalmente soggetti a dazio di consumo nelle Città degli altri Stati; restando liberi da ogni dazio di consumo le manifatture, i coloniali e tutti gli altri prodotti non appartenenti ad alcuna delle anzidette categorie, e compresi nelle tariffe, sinora in vigore, delle gabelle proprie di dette Città.

Art. II. La tassa di beneficenza a favore dei Luoghi Pii, le tasse addizionali in favore delle Comunità, e i diritti di spedizione imposti col Decreto del 17 Dicembre 1854, sono aboliti. Unico dazio peserà su gli articoli soggetti a gabella di consumo, e questo per le prime quattro sopra nominate Città sarà eguale al dazio di consumo sinora percetto su gli articoli stessi, più l'equivalente di quanto per tutti quelli altri titoli hanno pagato finora.

Art. III. La tariffa dei dazj di consumo della Città di Lucca sarà riveduta, e messa maggiormente in armonia con quelle delle altre Città.

Art. IV. Sulle basi stabilite nei precedenti articoli, una nuova tariffa redatta dall'Amministrazione Generale delle Dogane sarà in breve pubblicata.

Art. V. Il dazio di consumo si esigerà costantemente alle porte delle prenominate Città su tutti i prodotti che ne sono colpiti, se destinati a rimanervi, ancorchè provenienti dall'estero, e indipendentemente dalle gabelle doganali, a cui siano soggetti, o siano stati assoggettati.

Art. VI. Lo sfogo delle spedizioni di Dogane comprese entro i confini degli Stati di S. M., e che accompagnano i generi forestieri, non avrà luogo alle porte delle Città, bensì agli Ufizj doganali.

Art. VII. Invece delle tasse addizionali variamente stabilite a favore delle Comunità, sarà a ciascuna di esse corrisposto il cinque per cento del prodotto totale del dazio di consumo percetto alle porte della Città rispettiva.

Art. VIII. È parimente riservato a favore dei Luoghi Pii il due per cento sul prodotto totale del dazio di consumo, come equivalente alla tassa di beneficenza.

Art. IX. Quando il dazio dovuto su di una quantità di prodotti da introdursi in Città non giunga a un centesimo e due quinti, o ad un quattrino, il dazio vien condonato. Sono parimente condonate nei pagamenti totali le frazioni

al di sotto di tre quinti e mezzo di centesimo, o di mezzo quattrino; giungendo la frazione ai tre quinti e mezzo di centesimo, o al mezzo quattrino, la frazione sarà valutata per un intero.

Art. X. La esazione del dazio di consumo verrà regolata dalla Legge del 19 Ottobre 1791, e successive disposizioni che si riferiscono alle gabelle proprie delle Città, ed in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente Decreto, restando abolite le Leggi Borboniche, state finora in vigore pei dazj di consumo della Città di Lucca.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Ottobre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
B. BUSACCA

L. S.

Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo quarto del Decreto del venti Ottobre corrente;

Visto il progetto di Tariffa, che in ordine al Decreto sopra citato ha presentato l'Amministrazione Generale delle Dogane;

DECRETA :

Art. I. La Tariffa dei dazj di consumo da pagarsi alle Porte sui prodotti, che introduconsi nelle Città di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Pistoja, annessa al presente Decreto, e compilata dall'Amministrazione generale delle Dogane sulle basi stabilite dal Decreto del 20 Ottobre corrente, è approvata.

2
Art. II. Riman ferma la esazione alle Porte della tassa di Macellazione a profitto di quelle Comunità, a cui fù accordata in compenso dei pubblici Ammazatoj.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Ottobre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



Visto: per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

TARIFFA DEL DAZIO CONSUMO

**da esigersi soltanto sui seguenti Articoli alle Porte delle
Città di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoja e Siena.**

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITÀ	FIRENZE	
		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE
CONNESTIBILI cioè			
<i>Farine e loro derivati</i>			
FARINA e Semolino di Grano e di Granturco bianco con semola, ancorchè mischiata con quella di Biade, Granfarro brillato o macinato, Grano e Granturco bianco brillati, Tritelli e Semole rimacinate, a peso lordo	℔ 100	— 90	1 1 5
FARINA e Semolino di Grano e di Granturco bianco senza semola ancorchè mischiata con quella di Biade.	„	1 20	1 8 7
FARINA di Riso e Fuscello « Come Farina di Grano senza Semola »			
FARINA di Biade; Biade e Legumi brillati, infranti e macinati; Faverella e Macco	„	— 30	— 7 2
FARINA di Castagne e suoi derivati, cioè: Polenta e simili.	„	— 30	— 7 2
PANE, Biscotto, Azzimelle, ed altre Paste cotte senza zucchero e miele.	„	1 50	1 15 9
PASTE e PASTUMI da cuocere, Curcussù, Semolino da cuocere ec.	„	1 50	1 15 9
SEMOLA o CRUSCA	℔ 1000	2 25	2 13 7
<i>Bestiami e Carni macellate.</i>			
AGNELLI di latte dentro il peso di libb. 40 per capo.	l' uno	— 50	— 11 11
CAPRETTI di latte dentro il peso di libb. 40 per capo	„	— 60	— 14 3
CASTRATI e MONTONI	℔ 100	4 60	5 9 6
PECORE, CAPRE e BECCHI dentro i mossi	l' uno	1 86	2 4 3
PECORE, CAPRE e BECCHI fuori dei mossi	„	4 15	4 18 10
MAJALI, PORCI e TROJE	„	11 40	13 11 5
ovvero, per <i>Pistoja</i> soltanto, ad elezione del proprietario: se interi	℔ 100	„	„
se interi ma mancanti d'interiora	„	„	„
BOVI, MANZI e TORI.	l' uno	64 65	76 19 4
VACCHE	„	29 15	34 14 —
VITELLE e VITELLI vaccini di latte dentro il peso di ℔ 180 per capo	„	9 15	10 17 10
VITELLE e VITELLI vaccini non mossi	„	25 50	30 7 1
VITELLE vaccine mosse	„	31 —	36 18 1
VITELLI vaccini mossi	„	36 45	43 7 10
VITELLE e VITELLI bufalini di latte dentro il peso di ℔ 180 per capo	„	6 10	7 5 3
VITELLE e VITELLI bufalini non mossi	„	24 30	28 18 7
VITELLE e VITELLI bufalini mossi	„	24 30	28 18 7
BUFALI e BUFALE	„	24 30	28 18 7
CAPRIOLI, CERVI, DAINI e GAZZELLE	„	3 70	4 8 1

LUCCA		PISA		PISTOJA		SIENA	
LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE
— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 30	— 7 2
1 20	1 8 7	1 20	1 8 7	1 20	1 8 7	— 50	— 11 11
— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2
— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2	— 30	— 7 2
1 50	1 15 9	1 50	1 15 9	1 50	1 15 9	— 50	— 11 11
1 50	1 15 9	1 50	1 15 9	1 50	1 15 9	— 50	— 11 11
1 40	1 13 4	1 13	1 6 11	— 75	— 17 10	— 55	— 13 1
— 46	— 10 11	— 42	— 10 —	— 26	— 6 2	— 37	— 8 10
— 46	— 10 11	— 55	— 13 1	— 26	— 6 2	— 37	— 8 10
4 50	5 7 2	3 —	3 11 5	2 70	3 4 3	1 70	2 — 6
1 86	2 4 3	1 68	2 — —	1 50	1 15 9	— 84	1 — —
2 80	3 6 8	2 80	3 6 8	2 50	2 19 6	1 40	1 13 4
11 25	13 7 11	9 15	10 17 10	7 35	8 15 —	5 75	6 16 11
"	"	"	"	1 85	2 4 1	"	"
"	"	"	"	2 80	3 6 8	"	"
41 16	49 — —	43 75	52 1 8	38 25	45 10 8	21 90	26 1 5
23 20	27 12 4	19 15	22 16 —	16 85	20 1 2	12 80	15 4 10
8 40	10 — —	7 30	8 13 10	6 30	7 10 —	3 80	4 10 6
23 70	28 4 3	17 —	20 4 9	14 90	17 14 9	4 60	5 9 6
30 —	35 14 3	20 65	24 11 8	18 20	21 13 4	9 70	11 10 11
30 —	35 14 3	24 30	28 18 7	21 20	23 4 9	9 70	11 10 11
5 65	6 14 6	5 30	6 6 2	4 50	5 7 2	3 80	4 10 6
20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	4 60	5 9 6
20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	10 70	12 14 9
20 20	24 — 11	16 42	19 10 11	14 30	17 — 6	21 —	25 — —
3 40	4 — 11	2 45	2 18 4	2 10	2 10 —	1 —	1 3 10

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITÀ	FIRENZE	
		LIRE	
		ITALIANE	TOSCANE
CINGHIALI	le. & 100	4 60	5 9 6
<p><i>I Dazj suddetti si riscuoteranno rispettivamente all' introduzione in Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoja per le Bestie di ciascuna delle specie soprannotate, quando siano vive.</i></p> <p><i>Ed essendo morte, praticate le cautele prescritte dagli Ordini veglianti per sicurezza della pubblica salute, relativamente al dazio consumo sono da osservarsi le seguenti avvertenze:</i></p> <p><i>Le Bestie morte se piene ed intiere, cioè con tutte le interiora, testa, zampe e pelle, pagar debbono il medesimo dazio come se fossero vive.</i></p> <p><i>Parimente pagar debbono lo stesso dazio come se fossero vive le Bestie morte alle quali mancasse qualcuna delle suddette parti o membri, salvo le limitazioni seguenti:</i></p> <p><i>Gli Agnelli e Capretti maschi e femmine morti, ma che abbiano almeno la testa, i peducci e la pelle, saranno considerati per Agnelli e Capretti di latte quando siano dentro il peso di Lib. 30. per capo; eccedendo detto peso si considereranno come Castrati, Montoni, Pecore, Capre e Becchi rispettivamente.</i></p> <p><i>I Vitelli e Vitelle vaccine e bufaline, essendo morte e vuote, purchè abbiano almeno la testa, le zampe e la pelle, si considereranno come di latte quando non eccedano il peso di Libb. 135 per capo.</i></p> <p><i>Mancando alcuna delle parti o membri sopraccennati alle dette Bestie morte, cioè, Agnelli e Capretti di latte Vitelli e Vitelle vaccine e bufaline di latte, il dazio si riscuoterà a Carne macellata qualunque sia il peso loro.</i></p> <p><i>Gli Agnelli vivi ed i Capretti vivi maschi e femmine che eccedano il peso di Libb. 40 pagheranno il dazio come Castrati, Montoni, Pecore, Capre e Becchi rispettivamente.</i></p> <p><i>E parimente i Vitelli e Vitelle vaccine e bufaline di latte, vive, che eccedano il peso di Libb. 180 per capo, si considereranno come Vitelli e Vitelle vaccine e bufaline non mosse.</i></p> <p><i>In qualunque caso sarà permesso agli Introduttori, quando così piaccia loro, di pagare il dazio a ragione di Carne macellata sul peso lordo delle bestie vive o morte che vogliono introdurre.</i></p> <p><i>Devon ritenersi i Vitelli o Vitelle rispettivamente come mossi quando abbiano spuntato visibilmente uno dei denti di adulto, sebbene ritengano il corrispondente lattajolo, e come Bovi, Vacche e Tori, rispettivamente, se vedasi spuntato negli animali almeno uno dei due cantoni di adulto, sia caduto o no il corrispondente lattajolo.</i></p>			
CARNE macellata e spezzata fresca, ancorchè di testa, eccettuate le frattaglie e le carni nominate a parte, Animelle, Cervelli, Filetti, e Schienali, Granelli, Lardo, e Lardone, eccettuato il vieto, mallegati e buristi, Mortadelle, Ossa fresche di bestia macellata, Prosciutti, Salsiccia, Salsicciotti, Soppressati, Strutto, eccettuato il vieto, Zampe pelate di bestia vaccina e bufalina, e Carne salata, insaccata, secca, cotta o affumata di ogni specie	„	9 15	10 17 10
CARNI di Pecore, Capre e Becchi fuori dei mossi, congiunte alle teste . .	„	3 10	3 13 10
TESTE di bestie macellate vuote, cioè senza cervello e senza lingua eccettuate quelle di Majale	„	— 80	— 19 1
TESTE piene eccettuate quelle di Majale e Paracuori	„	1 60	1 18 1
TESTE di Majale vuote e piene, Reti di Majale, Milze di Majale, Cotenne, Peducci, Fegati e Lingue	„	2 35	2 15 11
ZAMPE di bestie vaccine e bufaline col pelo, Trippe, Budella, Sangue, Frattaglie, di ogni specie non nominata, Siccioli e Sevo, non paghino dazio.			

	LUCCA		PISA		PISTOJA		SIENA	
	LIRE		LIRE		LIRE		LIRE	
	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE
6	4 60	5 9 6	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 —	3 11 5
10	7 60	9 — 11	6 14	7 6 2	5 50	6 10 11	4 —	4 15 3
10	3 10	3 13 10	3 —	3 11 5	2 60	3 1 11	2 80	3 6 8
1	— 80	— 19 1	— 65	— 15 6	— 50	— 11 11	2 —	2 7 7
1	1 60	1 18 1	1 30	1 10 11	1 —	1 3 10	2 —	2 7 7
11	2 35	2 15 11	1 70	2 — 6	1 30	1 10 11	2 —	2 7 7


DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI TASSATI	QUANTITÀ	FIRENZE		
		LIRE		
		ITALIANE	TOSCANE	
Altri Articoli.				
AGRUMI, cioè Arance, Cedrati, Limoni e simili.	le & 100	— 60	— 14	3
BURRO fresco, cotto o salato	”	2 35	2 15	11
CACIO fresco e secco	”	— 95	1 2	7
CASTAGNE e MARRONI freschi	il Sacco	— 9	— 2	2
CASTAGNE e MARRONI cotti e secchi	”	— 33	— 7	10
CECI, FAGIOLI, e LENTI secche	”	— 30	— 7	2
CILIEGE e SUSINE secche	le & 100	— 95	1 2	7
ERBAGGIO cioè Agli, Batate, Carciofi freschi, Cetrioli, Cipolle, Lupini indolciti, Patate, Pomodori, Zucche e simili, Radiche fresche atte al vitto degli uomini, ed Ortaggio d'ogni specie non nominata	”	— 6	— 1	5
FAGIOLI e PISELLI freschi senza guscio e Ceci freschi col guscio o senza.	”	— 25	— 5	11
FICHI secchi	”	— 50	— 11	11
FRUTTE fresche indigene anche salvatiche non specialmente nominate a parte, Noci col mallo o senza e sgusciate, Nocciole fresche o secche, Pinocchi col guscio ed Olive fresche o secche	”	— 6	— 1	5
FRUTTE secche d'ogni specie non nominata e Mandorle secche col guscio	”	— 25	— 5	11
FUNGHI freschi	”	— 25	— 5	11
LATTE e SIERO.	il Fiasco	— 5	— 1	2
LATTICINI d'ogni specie non nominata a parte.	le & 100	— 90	1 1	5
LEPRI	l'una	— 7	— 1	8
MANDORLE secche senza guscio	le & 100	2 70	3 4	3
PESCE fresco d'acqua dolce, Arselle, Gamberi, Granchi, Ostriche e Ranocchi	”	2 30	2 14	9
PESCE fresco di mare	”	3 50	4 3	4
PICCIONI vivi o morti	il paio	— 15	— 3	7
PINOCCHI senza guscio	le & 100	— 95	1 2	7
PISELLI secchi	il Sacco	— 57	— 13	7
POLLANCHE o POLLI d'India, TACCHINI, OCHE, PAPERI, FAGIANI, FRANGOLINI e PAVONI vivi o morti.	il paio	— 56	— 13	4
POLLASTRI, ANITRE, CAPPONI, GALLI e GALLINE	”	— 15	— 3	7
QUADRUPEDI atti al vitto degli uomini e non nominati a parte.	l'uno	— 5	— 1	2
RISO e RISONE.	le & 100	1 60	1 18	1
SPARAGI	”	— 60	— 14	3
TESTUGGINI	”	1 40	1 13	4

L U C C A		P I S A		P I S T O J A		S I E N A	
L I R E		L I R E		L I R E		L I R E	
ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE	ITALIANE	TOSCANE
— 60	— 14 3	— 60	— 14 3	— 30	— 7 2	— 60	— 14 3
2 35	2 15 11	1 60	1 18 1	— 95	1 2 7	— 70	— 16 8
— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 80	— 19 1	— 70	— 16 8
— 9	— 2 2	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 9	— 2 2
— 33	— 7 10	— 20	— 4 9	— 15	— 3 7	— 24	— 5 9
— 30	— 7 2	— 15	— 3 7	— 20	— 4 9	— 30	— 7 2
— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7
— 6	— 1 5	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 6	— 1 5
— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
— 50	— 11 11	— 50	— 11 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
— 6	— 1 5	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 6	— 1 5
— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11	— 25	— 5 11
— 25	— 5 11	— 3	— — 9	— 3	— — 9	— 25	— 5 11
— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2
— 90	1 1 5	— 90	1 1 5	— 80	— 19 1	— 60	— 14 3
— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8	— 7	— 1 8
2 70	3 4 3	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3	2 70	3 4 3
2 30	2 14 9	2 30*	2 14 9	— 90	1 1 5	2 30	2 14 9
3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4	3 50	4 3 4
— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7
— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7	— 95	1 2 7
— 42	— 10 —	— 30	— 7 2	— 21	— 5 —	— 57	— 13 7
— 56	— 13 4	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4	— 56	— 13 4
— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7	— 15	— 3 7
— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2	— 5	— 1 2
1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1	1 60	1 18 1
— 21	— 5 —	— 30	— 7 2	— 25	— 5 11	— 6	— 1 5
1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4	1 40	1 13 4

	L U C C A			P I S A			P I S T O J A			S I E N A		
	L I R E			L I R E			L I R E			L I R E		
	ITALIANE	TOSCANE		ITALIANE	TOSCANE		ITALIANE	TOSCANE		ITALIANE	TOSCANE	
8	9	10	10 16 8	9	10	10 16 8	9	10	10 16 8	9	10	10 16 8
1	—	80	— 19 1	—	80	— 19 1	—	80	— 19 1	—	80	— 19 1
6	—	2	— — 6	—	2	— — 6	—	2	— — 6	—	2	— — 6
3	—	30	— 7 2	—	30	— 7 2	—	20	— 4 9	—	17	— 4 1
1	1	40	1 13 4	—	80	— 19 1	—	60	— 14 3	—	30	— 7 2
10	1	—	1 3 10	1	—	1 3 10	1	—	1 3 10	1	—	1 3 10
7	—	60	— 14 3	—	60	— 14 3	—	40	— 9 6	—	35	— 8 4
9	1	25	1 9 9	—	90	1 1 5	—	90	1 1 5	1	25	1 9 9
3	1	40	1 13 4	1	40	1 13 4	1	40	1 13 4	1	40	1 13 4
11	—	25	— 5 11	—	25	— 5 11	—	25	— 5 11	—	25	— 5 11
11	5	50	6 10 11	2	75	3 5 6	1	90	2 5 3	1	90	2 5 3
9	—	45	— 10 9	—	45	— 10 9	—	45	— 10 9	—	45	— 10 9
6	1	85	2 4 1	1	85	2 4 1	1	85	2 4 1	1	85	2 4 1
9	—	45	— 10 9	—	30	— 7 2	—	30	— 7 2	—	45	— 10 9
8	—	15	— 3 7	—	15	— 3 7	—	15	— 3 7	—	—	— — —
3	—	60	— 14 3	—	30	— 7 2	—	30	— 7 2	—	60	— 14 3
—	—	21	— 5 —	—	12	— 2 10	—	12	— 2 10	—	21	— 5 —
9	—	45	— 10 9	—	30	— 7 2	—	30	— 7 2	—	45	— 10 9
—	—	21	— 5 —	—	12	— 2 10	—	12	— 2 10	—	21	— 5 —

Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come sia da lungo tempo sentito il bisogno che le condizioni richieste per conseguire l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari, vengano determinate normalmente da una Legge, la quale facendone diritto, in genere, all'anzianità del servizio, offra simultaneamente il modo di schiuderne la via al merito che si distingue;

Considerando che nel provvedere al suaccennato bisogno, occorre pure di soddisfare all'altro che l'Esercito toscano vada a grado a grado assimilandosi con quello sardo, di cui dovrà formar parte, a tenore del Voto emesso dall'Assemblea nazionale.

Decreta:

Art. 1. Le condizioni richieste per l'avanzamento nei gradi e negl'impieghi militari, ed il modo col quale l'avanzamento medesimo dovrà procedere, saranno

per l'Esercito toscano quelle stesse stabilite per l'Esercito sardo dalla Legge organica del 13 Novembre 1853, e dalle successive Leggi del 20 Gennaio 1854, del 4 Aprile 1855 e del 30 Marzo 1856, le quali vengono annesse al presente Decreto come parte integrale del medesimo.

Art. 2. A cura del Ministro della Guerra sarà compilato un Regolamento per la più retta applicazione delle Leggi suindicate.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventuno Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

TITOLO PRIMO

Delle condizioni richieste per l'avanzamento

Art. 1. Nessuno può essere promosso ad un grado senza che costi idoneo a riempire gli uffici.

L'idoneità è accertata secondo le norme segnate da speciale Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. 2. Nessuno può essere nominato Caporale se non ha servito un anno come soldato.

Art. 3. Nessuno può essere nominato Sott'Ufficiale se non ha servito un anno come Caporale.

Art. 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non sono applicabili agli Allievi dei Collegi militari, nè ai Capi musica, Capi operaj, Sergenti Trombettieri e Tamburini maggiori.

Art. 5. Nessuno può essere Sottotenente:

1.º Se non ha compiuto il diciottesimo anno di età;

2.º Se non ha servito due anni come Sott'Ufficiale in un Corpo dell'Esercito, o non ha soddisfatto alle condizioni stabilite per tale promozione dagli Istituti militari.

Art. 6. Nessuno può esser promosso a Luogotenente se non ha servito due anni come Sottotenente.

Art. 7. Nessuno può esser promosso al grado di Capitano se non ha servito due anni come Luogotenente.

Art. 8. Nessuno può esser promosso al grado di Maggiore se non ha servito quattro anni come Capitano.

Art. 9. Nessuno può esser promosso al grado di Tenente-Colonnello se non ha servito tre anni come Maggiore.

Art. 10. Nessuno può essere promosso al grado di Colonnello se non ha servito due anni come Tenente-Colonnello.

Art. 11. Nessuno può esser promosso a grado superiore a quello di Colonnello se non ha servito almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 12. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto di metà in tempo di guerra.

Art. 13. Non può esser derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti, se non è:

1.º Per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno,

2.º Per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei Corpi in presenza del nemico.

TITOLO SECONDO

Del modo in cui ha luogo l'avanzamento

SEZIONE PRIMA

Servizio attivo

§ 1.º Norme generali

Art. 14. In ciascun Corpo dell'Esercito un terzo dei posti vacanti di Sottotenente è concesso ai Sott'Ufficiali del Corpo stesso.

Art. 15. I Luogotenenti sono nominati fra i Sottotenenti del rispettivo Corpo per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta del Re, e due per anzianità.

Art. 16. I Capitani sono nominati:

In tempo di pace fra i Luogotenenti di ciascun'Arma, due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta.

In tempo di guerra fra i Luogotenenti del rispettivo Corpo, metà per anzianità e metà a scelta.

Art. 17. I Maggiori sono nominati, in tempo di pace, metà per anzianità fra i Capitani di ciascun'Arma, e metà a scelta fra i Capitani di ciascun'Arma e quelli dello Stato Maggiore; in tempo di guerra, a scelta fra i Capitani di ciascun'Arma e quelli dello Stato Maggiore.

Art. 18. I Tenenti-Colonnelli ed i Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Ufficiali di grado immediatamente inferiore di ciascun'Arma e dello Stato Maggiore.

Art. 19. Gli Ufficiali Generali sono nominati a scelta su tutto l'Esercito fra gli Ufficiali di grado immediatamente inferiore.

§ 2.º Norme speciali per alcuni Corpi

Guardie del Corpo

Art. 20. I Sotto-Tenenti Guardie del Corpo del Re sono tratti dai Sott'Ufficiali aventi non meno di 15 anni di servizio, e sei anni di grado nelle Truppe di terra o di mare.

L'avanzamento ai gradi di Luogotenente e di Capitano ha luogo fra gli

Ufficiali subalterni della Compagnia, giusta le norme che sono o saranno determinate per Decreto Reale.

Il primo Brigadiere ed il Brigadiere Furiere sono entrambi nominati a scelta o nei Brigadieri della Compagnia, o nei Capitani o Luogotenenti dell'Esercito, e sono promossi al grado di Capitano se già non l'abbiano conseguito.

Gli Ufficiali dei gradi superiori della Compagnia sono scelti nei varj Corpi dell'Armata, e concorrono per l'ulteriore avanzamento cogli Ufficiali del grado loro e dell'Arma da cui provengano, secondo le norme divisate dagli Articoli 8, 9, 10 e 11.

Carabinieri Reali

Art. 21. I Sotto-Tenenti dei Carabinieri sono tratti a scelta dai Marescialli d'alloggio del Corpo.

I Luogotenenti sono tratti per due terzi a scelta dai Luogotenenti degli altri Corpi, e per un terzo dai Sotto-Tenenti del Corpo medesimo per ordine di anzianità.

I Capitani sono nominati fra i Luogotenenti del Corpo, metà a scelta e metà per ordine di anzianità di grado nel Corpo stesso.

I Maggiori ed i Tenenti-Colonnelli sono nominati a scelta fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo.

I Colonnelli sono scelti fra i Tenenti-Colonnelli del Corpo, o fra i Colonnelli degli altri Corpi dell'Esercito.

Artiglieria e Genio

Art. 22. Nell'Artiglieria le promozioni dei Sott'Ufficiali a Sottotenente saranno regolate in modo che un terzo almeno del numero totale degli Ufficiali subalterni dell'Arma provenga dalla Classe dei Sotto-Ufficiali stessi.

La stessa norma si avrà pel Genio Militare relativamente agli Ufficiali subalterni dei Zappatori, un terzo dei quali si comporrà di Ufficiali promossi dalla Classe dei Sott'Ufficiali Zappatori.

Nelle suddette due Armi le promozioni a Luogotenente hanno luogo tra tutti i Sottotenenti dell'Arma rispettiva, per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra un terzo a scelta e due per anzianità.

Il tempo passato alle Scuole di applicazione dagli Ufficiali dell'Artiglieria e del Genio è considerato come trascorso in servizio effettivo nel grado di Sottotenente presso il rispettivo Corpo.

Stato Maggiore

Art. 23. I Capitani del Real Corpo di Stato Maggiore sono scelti fra gli Ufficiali dell'Esercito che riuniscano i requisiti stabiliti da apposito Regolamento per l'ammissione del Corpo medesimo.

Gli Ufficiali Superiori sono scelti fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore del Corpo, o fra gli Ufficiali di grado uguale delle altre armi.

Treno d' Armata

Art. 24. I Capitani ed i Maggiori del Treno d' Armata sono nominati fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore nel Corpo stesso, seguendo le norme generali.

Il Comandante del Treno d' Armata può essere scelto fra gli Ufficiali del grado immediatamente inferiore nel Corpo stesso, o degli altri Corpi dell' Esercito.

In occasione di spiegamento od aumento del Corpo gli Ufficiali dei varj gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono esser tratti dagli altri Corpi dell' Esercito.

Compagnia degli Infermieri

Art. 25. Il Comandante della Compagnia Infermieri è tratto dai Luogotenenti della medesima ovvero dai Capitani o Luogotenenti degli altri Corpi.

In occasione di spiegamento od aumento del Corpo gli Ufficiali dei varj gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono esser tratti dagli altri Corpi dell' Esercito.

SEZIONE SECONDA

Servizio sedentario

Art. 26. Appartengono al servizio sedentario quanto all' avanzamento:

Lo Stato Maggiore delle Piazze,
Le Guardie Reali di Palazzo,
I Veterani.

Art. 27. I posti che si rendono vacanti nello Stato Maggiore delle Piazze sono per quattro quinti assegnati ad Ufficiali dell' Esercito attivo i quali abbiano grado uguale a quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso continuo venti anni compiuti di servizio e sei di grado.

L' altro quinto è dato ad Ufficiali del grado immediatamente inferiore, tratti dallo Stato Maggiore delle Piazze oppure ad Ufficiali di altri Corpi in servizio sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore conseguito da oltre sei anni.

Gli Ufficiali delle Piazze assediate o bloccate, e gli Ufficiali in servizio sedentario nelle Piazze medesime, sono durante questo tempo considerati come parte dello Esercito attivo.

I Guard' Armi sono tratti per tre quarti dai Sotto' Ufficiali dell' Armata attiva, e per l' altro quarto da quelli del servizio sedentario.

Art. 28. Le Guardie semplici della Compagnia delle Guardie Reali del Palazzo sono tratte dai Caporali dei diversi Corpi d'Armata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio.

Nell'essere ammessi nella Compagnia, essi divengono Sergenti.

Possono pure essere ammessi nella Compagnia, come Guardie semplici, Sergenti che abbiano sei anni di grado tra Sergente e Caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi divisate.

Gli Ufficiali della Compagnia sono tratti da Militari di grado uguale degli altri Corpi, o di grado immediatamente inferiore della Compagnia medesima.

Art. 29. Gli Ufficiali dei Veterani sono tratti dagli Ufficiali di grado uguale degli altri Corpi dell'Esercito.

TITOLO TERZO

Disposizioni Generali

Art. 30. L'anzianità del grado è determinata dalla data del Decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore.

Art. 31. Nel servizio prescritto dagli articoli 2 a 12 non è computato quello che non siasi prestato negli Eserciti Nazionali.

Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto di avanzamento, sarà altresì dedotto:

1.º Il tempo durante il quale l'Ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza, o sospeso dalle funzioni in virtù della Legge penale;

2.º Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

3.º Il tempo scorso in servizio sedentario;

4.º Il tempo scorso in tal condizione che a tenore della Legge sullo Stato degli Ufficiali non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa;

Il tempo scorso in aspettativa dagli Ufficiali collocati in detta categoria in virtù della Legge sullo Stato degli Ufficiali o del Decreto Regio del 23 Luglio 1849 è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta Legge.

Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da Ufficiali collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime.

Art. 32. Durante la prigionia di guerra gli Ufficiali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

Nel caso previsto al N. 1 dell'Art. 13 potrà loro concedersi un avanzamento per scelta.

In nessun caso però non potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

Art. 33. L'avanzamento a scelta fino al grado di Maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai Capi di Corpo col concorso degli Ufficiali Superiori e presentate ai Generali Ispettori, di ciò incaricati, per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte.

Art. 34. Gli Ufficiali che prestano servizio fuori de' Corpi possono dal Ministero essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti dei Capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e dietro le risultanze degli anteriori Stati caratteristici del Corpo a cui appartengono.

Art. 35. Le norme da seguire per la compilazione di tali liste, secondo la specialità delle varie armi, saranno stabilite dal Regio Decreto di cui è menzione all'articolo primo.

Art. 36. Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di Corpo, od anco di Arma che saranno richieste dall'interesse del servizio, quand'anche ciò faccia eccezione al principio dell'avanzamento per Corpo.

Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme prescritte dal Regolamento citato all'articolo primo.

Art. 37. Non posson in nessun caso esser conceduti gradi senza impiego, o fuori dei quadri dell'Esercito, nè gradi onorarj o gradi superiori all'impiego.

Potrà soltanto in occasione di giubilazione esser concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'Ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

Art. 38. Le promozioni degli Ufficiali sono tutte pubblicate mensilmente nel Giornale Militare ufficiale coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'Ufficiale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante, e del motivo della vacanza.

Art. 39. Sono abrogate le Leggi ed i Regolamenti esistenti in quanto sono contrarj alla presente Legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, la quale sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata e inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 13 Novembre 1853.

VITTORIO EMANUELE.

V.º RATTAZZI.

V.º C. CAVOUR.

V.º COLLA.

A. LA MARMORA.

Registrata al Controllo generale addì 15 Novembre 1853

Reg.º 10 Atti del Governo, a c. 58.

Moreno.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Agli art. 14 e 15 della Legge 13 Novembre 1853 sono sostituiti i seguenti:

Art. 14. Un terzo dei posti vacanti di Sotto-Tenente nell'Armata attiva è concesso in tempo di pace ai Sotto-Ufficiali dell'Arma rispettiva, ed in tempo di guerra ai Sotto-Ufficiali del rispettivo Corpo.

Art. 15. I Luogotenenti sono nominati fra i Sotto-Tenenti dell'Arma per anzianità di grado in tempo di pace, ed in tempo di guerra fra i Sotto-Tenenti del loro Corpo, un terzo a scelta del Re, e due terzi per anzianità di grado.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata all'Ufficio del Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 29 Gennajo 1854.

VITTORIO EMANUELE.

V.º U. RATTAZZI.

V.º C. CAVOUR.

V.º COLLA.

A. LA MARMORA.

Registrata al Controllo generale addì 30 Gennajo 1853

Reg.º 10 Atti del Governo a c. 246.

Moreno.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L'avanzamento ai gradi di Sotto-Tenente, di Luogotenente, di Capitano, nelle armi di Fanteria e di Cavalleria, avrà luogo per Arma così in tempo di pace come in tempo di guerra.

RR 2

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino il 4 Aprile 1855.

VITTORIO EMANUELE.

G. DURANDO.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA EC. EC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Articolo unico. In tempo di pace e nelle Armi di Fanteria e Cavalleria l'avanzamento al grado di Tenente sarà devoluto ai Sotto-Tenenti nell'Arma rispettiva, per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta.

Ordiniamo che la presente Legge munita del Sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. Torino addì 30 Marzo 1856.

VITTORIO EMANUELE.

(L. S.) GIACOMO DURANDO.



NOTIFICAZIONE

Il Municipio di Firenze al seguito dell'approvazione data dal Governo della Toscana sotto di 23 Giugno 1859 si faceva acquirente col Contratto stipulato nel 18 Luglio decorso con la Società Hissel e Amedei di una determinata quantità dell'Acqua potabile che la Società predetta assumeva l'obbligo di condurre a Firenze per mezzo di un acquedotto derivato dalla Sieve.

In ordine al citato Contratto essendosi il Municipio riservato l'esclusivo diritto di rivendita dell'Acqua stessa entro le mura della Città, si rende adesso necessario che i Proprietarj di stabili che vogliono profittare di un beneficio così generalmente reclamato si affrettino a far conoscere la quantità di Acqua che desiderano acquistare, affinchè la distribuzione dei Condotti che dovranno distendersi lungo quelle Vie nelle quali si troveranno acquirenti possa essere preparata per quanto sarà possibile al momento in cui l'Acqua giungerà a Firenze.

Il Gonfaloniere pertanto nella lusinga che le nuove condizioni a cui il Municipio è determinato a cedere l'Acqua potabile, sieno tali da allettare i proprietarj a farne l'acquisto, è venuto nella determinazione di renderle pubblicamente note, onde un'Opera di tanto decoro, e di pubblica utilità possa trovare il dovuto concorso da parte dei suoi Concittadini.

Le condizioni principali dell'acquisto sono le seguenti:

1. I Proprietarj di beni stabili acquisteranno l'Acqua in perpetuo.

2. Sarà in facoltà degli Acquirenti di stabilire la quantità de' barili di scarico giornaliero che non potrà essere minore di barili dieci.

3. Il prezzo di acquisto per ogni dieci barili di scarico è di Francesconi sessanta pari a Lire Italiane 336.

4. In tal prezzo è compreso l'acquisto in perpetuo dell'Acqua condotta al limitare della porta dei rispettivi stabili nei quali dovrà naturalmente risalire fino all'altezza di braccia 50 pari a metri 29, 181 sul livello del piano attuale del lastrico degli Uffici presso la Loggia dell'Orgagna.

5. Faranno carico al Municipio le sole spese di mantenimento de' Condotti fino al limitare della porta degli stabili.

6. Il pagamento del prezzo dell'Acqua potrà farsi nei modi che appresso a scelta degli Acquirenti.

(a) Per intero nell'Atto della stipulazione del Contratto.

(b) In dodici rate trimestrali eguali a contare dal primo Gennaio 1860.

Nell'uno e nell'altro caso verrà corrisposto all'Acquirente un frutto alla ragione del 5 per cento all'anno sulle somme sborsate fino al giorno dell'arrivo dell'acqua allo stabile.

(c) In una sol volta appena sia giunta l'acqua allo stabile.


(d) In tre, sei, o nove anni a contare dal giorno in cui sia giunta l'Acqua allo stabile, purchè venga corrisposto dall'Acquirente il frutto del 5 per cento all'anno sulle somme non ancora sborsate.

(e) E costituendo un Censo corrispondente al valore dell'Acqua acquistata col frutto del 5 per cento all'anno.

7. La richiesta e compra dell'Acqua sarà fatta alla Segreteria del Municipio nelle ore di Ufficio ove potranno ottenersi ulteriori schiarimenti, e dovranno stipularsi i Contratti.

Firenze dal Palazzo del Municipio
li 22 Ottobre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando quanto gioverebbe per condurre al bonifica-
mento delle Maremme la soluzione completa del difficile problema
della malaria.

Considerando che in una impresa di tanto interesse pubblico
si debba invocare il soccorso della scienza in ogni sua parte per
avere direzione sicura,

Decreta:

Art. 1. Un premio di franchi millecinquecento è istituito
per conferirsi a chi risolverà i seguenti quesiti:

1.º In che consista il miasma maremmano, o almeno
determinare con i mezzi perfezionati della chimica quali siano gli
elementi essenziali della sua composizione.

2.º Il miasma maremmano emanasi solo dalle superfici allagate, oppure ancora dalle asciutte o al più dalle umide?

3.º Se emana anche dalle non allagate, quali sono le condizioni fisiche, o chimiche (cioè di composizione del suolo) che dan luogo allo sviluppo del miasma?

4.º È la sola miscela dell'acqua pura marina, cioè della soluzione dei sali, che sono propri dell'acqua marina, con l'acqua dolce che dà origine al miasma, oppure, come sembra più probabile, vi occorre la presenza degli innumerevoli esseri viventi microscopici che sono proprj dell'acque di tutti i mari, di tutti i paludi, e stagni?

Art. 2. Questo premio sarà conferito da una Commissione composta dei sigg. Commendatore Gaetano Giorgini Presidente, Cav. Professore Paolo Savi, Cav. Professore Giovacchino Taddei e Ispettore Dott. Antonio Salvagnoli. I concorrenti dovranno nel mese di Dicembre del 1860 rimettere il loro lavoro al Presidente della Commissione insieme alla scheda sigillata contenente il nome dell'autore.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

Ll sottoscritto Direttore dei Conti della R. Depositeria Generale in esecuzione degli ordini ricevuti dal Ministero delle RR. Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici in data del 22 corrente, rende pubblicamente noto:

Che nel fine di più facilitare il cambio delle diverse specie di monete che a partire dal primo Novembre prossimo debbono cessare di aver corso legale, in ordine al disposto dell' Articolo 1. del Decreto del Governo della Toscana del dì 29 Settembre ultimo scorso, i Cassieri delle Dogane, il Cassiere della Zecca di Firenze, e negli altri luoghi i Camarlinghi delle Comunità riceveranno le monete stesse per il valore nominale cambiandone l'equivalente con altra moneta dello Stato fino alle ore 3 pomeridiane del dì 4 Novembre prossimo, fermo stante per ogni rimanente quanto è disposto nel succitato Decreto.

Dalla R. Depositeria Generale, li 24 Ottobre 1859.

Cav. FRANCESCO SCATENA.

Illustrissimo Signore

Per procurare congrua esecuzione, in quanto concerne le Casse dello Stato, al Decreto de' 29 Settembre 1859 per il quale, dal 1.º Novembre futuro, cessano di aver corso legale le specie di monete contemplate nel primo Articolo di quel Decreto; e tenuto conto dell' Ordinanza Ministeriale de' 3 Ottobre corrente e della proroga al cambio di esse monete annunziata con la Notificazione del Direttore della R. Depositeria generale di questo giorno, dovrà praticarsi quanto segue.

1.º Tutti i Cassieri dei RR. Dipartimenti e delle pubbliche Amministrazioni, eccettuati i Cassieri delle RR. Dogane e della R. Zecca di Firenze, dovranno nel dì 31 Ottobre corrente al chiudersi dell' Ufficio ed a cura del loro Superiore locale, far constare della quantità e specie che abbiano in Cassa, delle monete che vanno a uscire di corso secondo il disposto nell' articolo primo del Decreto dei 29 Settembre ultimo.

2.º Tutti gli Esattori o detentori di moneta per conto delle Casse Regie o di pubbliche Amministrazioni dovranno non più tardi del 1.º Novembre futuro trasmettere ai Capi degli Uffizj nelle cui Casse sogliono fare gli ordinarij versamenti, una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di sè, unendo o facendo al più presto succedere a questa dichiarazione l'invio alle Casse medesime di dette monete, per l'effetto di poterne avere cambio o conteggio alla pari secondo il valor nominale.

3.º Per le Casse delle RR. Dogane e per quella della R. Zecca di Firenze la verifica di che sopra è detto al n.º 1, dovrà farsi immediatamente dopo le ore tre pomeridiane del dì 4 del futuro Novembre.

4.º I Camarlinghi delle Comunità obbligati al cambio dovranno immediatamente dopo le ore 3 pomeridiane dello stesso dì 4 di Novembre trasmettere nei Compartimenti di Pisa, Lucca, Siena e Arezzo, e nei Circondarj del Governo di Livorno e della Sotto Prefettura di Pistoja ai Direttori delle Dogane locali;

nel rimanente del Compartimento di Firenze al Direttore della R. Depositeria generale;

nel Compartimento di Grosseto al Prefetto;

nel Circondario del Governo dell' Isola dell' Elba all' Ufficio principale delle RR. Rendite in Portoferraio, una dichiarazione della quantità e specie delle monete uscite di corso che abbiano presso di se, unendo o facendo succedere al più presto a tale dichiarazione, l'invio di dette monete alle Casse dei nominati Uffizj, per poterne aver cambio o conteggio alla pari.

5.º Le Casse che si troveranno così ad aver raccolto le specie di monete uscite di corso, si metteranno subito in corrispondenza colla R. Depositeria generale, per la trasmissione a questa Cassa centrale delle monete stesse da passarsi poi dalla Depositeria all' Ufficio della Zecca.

6.º Dovranno immediatamente essermi fatti conoscere dai Capi dei Dipartimenti od Uffizj i risultati della verifica di che nei num. 1. e 3. della presente Circolare, e successivamente la quantità delle monete cambiate o conteggiate come è detto sotto i num. 2. e 4.


7.° È raccomandato ai Cassieri ed ai Capi degli Uffizii presso i quali prima del 31 Ottobre si trovasse in assai quantità la specie di moneta che va ad uscire di corso, di farne trasmissione anco prima di detto termine alla R. Depositeria generale, per impedire un soverchio cumulo di quella moneta al momento dell' esito finale dell' operazione.

Nel comunicare a VS. Illustrissima quanto sopra, perchè voglia portarlo a cognizione di tutti i Cassieri, Esattori e detentori di denaro da Lei in qualunque modo dipendenti, ed assicurarne la puntuale esecuzione, La prego di darmi sollecito avviso del ricevimento della presente, ed ho l' onore di essere con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dall' Ufficio del R. Procurator Generale alla Corte dei Conti
Li 24 Ottobre 1859.

Devotissimo Servitore
A. DUCHOQUÉ.



NOTIFICAZIONE

Visto il Decreto del Governo della Toscana dato li 4 Settembre 1859; il successivo Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali pubblicato con Ordinanza del Ministero dell' Interno dei 23 Settembre detto, ed il Decreto Governativo del giorno medesimo col quale i Collegi Elettorali sono convocati pel giorno 30 Ottobre corrente.

Visto il partito della Magistratura Comunale di Firenze del di 12 corrente mese, per cui la Città rimane divisa agli effetti delle Elezioni Comunali nelle sei Sezioni della Metropolitana, S. Lorenzo, S. Maria Novella, S. Ambrogio S. Erediano e S. Felicità.

Visto l' Art. IV. dell' Ordinanza Ministeriale surriferita col quale viene assegnato il termine di giorni otto a presentare i ricorsi contro la formazione delle Liste degli Elettori, e degli Eligibili.

Visto la Notificazione del di 15 stante che determina il periodo di tempo stabilito all' effetto che sopra.

Visto l' Art. V. dell' Ordinanza suddetta relativo alla purificazione delle liste.

In ordine alla legge sulle elezioni dei Consiglieri e Supplenti Municipali viene disposto quanto appresso per la nomina del Consiglio Comunale di Firenze.

1. La votazione avrà luogo nel giorno 30 Ottobre corrente e sarà aperta alle ore 8 della mattina e chiusa alle ore 2 pomeridiane.

2. Gli Elettori di ciascheduna Sezione, ognuna delle quali dovrà agire come Collegio separato si aduneranno nei Locali qui appresso indicati e depositeranno una scheda contenente tanti nomi, quanti sono i Consiglieri e Supplenti che proporzionalmente al numero degli Elettori devono essere da ciascuna eletti.

SEZIONI	LOCALI OVE HANNO LUOGO LE ADUNANZE	NUMERO DEI NOMI CHE DOVRANNO ESSERE INSCRITTI NELLA SCHEDA
METROPOLITANA . . .	Chiesa di S. Salvatore nell' Arcivescovado	Consiglieri 6 Supplenti 2
S. LORENZO . . .	Chiesa dei Pretoni in via S. Gallo	Consiglieri 5 Supplenti 2
S. MARIA NOVELLA . . .	Chiesa dei Vanchetoni in via Palazzuolo	Consiglieri 5 Supplenti 1
S. AMBROGIO . . .	Chiesa di S. Maddalena in Candeli in via dei Pilastrì	Consiglieri 5 Supplenti 2
S. FELICITA . . .	Chiesa di S. Maria dei Tempi in via de' Bardi	Consiglieri 3 Supplenti 1
S. FREDIANO . . .	Chiesa di S. Monaca in via della Fogna	Consiglieri 6 Supplenti 2
		N.º 40

3. La scheda dovrà essere scritta dall'Elettore o fatta scrivere da persona di sua fiducia nel recinto dell'adunanza o fuori, e dovrà contenere tanti nomi estratti dalla Lista degli Eligibili, quanti, secondo che è stato indicato nel precedente articolo, sono i Consiglieri e Supplenti da eleggersi in quella Sezione.

4. Dovrà ogni Elettore esser munito di un Biglietto personale d'ingresso firmato dal Gonfaloniere, di cui sarà fatta distribuzione in una delle stanze terrene del Palazzo Comunale nei giorni 27 28 e 29 corrente dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane; questo Biglietto senza del quale niuno potrà avere accesso nel locale destinato alla votazione, sarà reso ostensibile alla Porta d'ingresso e consegnato prima di depositare la scheda nell'Urna ad uno degli Assessori: Questi lo restituirà in parte lacerato all'Elettore, onde possa valersene per intervenire all'Adunanza dello squittinio che avrà luogo nel giorno immediatamente successivo nella Sala del Palazzo Municipale presso S. Trinita, incominciando a ore otto di mattina.

5. Esercitano il diritto elettorale per mezzo di chi li rappresenta per Legge i Minori, i pienamente interdetti, le Amministrazioni pubbliche, e le Corporazioni, e possono esercitarlo per mezzo di scheda segreta chiusa in un involto

3
sigillato sul quale sia apposta la firma dell'Elettore riconosciuta da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo e trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere. Gli Elettori dimoranti all'Estero, quelli che giustifichino di essere iscritti nelle Liste elettorali di più Comuni, o di non poter intervenire all'Adunanza elettorale per causa di malattia, e le Donne potranno valersi dello stesso mezzo.

6. Sono vietati i Mandati, ma gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per Legge di altri elettori, potranno votare per se, e per le persone da loro rappresentate, previa giustificazione della qualità di rappresentante.

7. Per la validità delle Elezioni è necessario che concorra almeno la metà degli elettori iscritti nella Lista di ciascuna Sezione di Collegio, e resteranno eletti quelli che raccolgono la metà più uno dei voti dati.

8. È proibito di introdursi armati, di arringare sù qualsivoglia materia, e di distribuire fogli stampati o scritti agli Elettori nei Locali destinati alle votazioni ed agli squittinj, sotto le sanzioni stabilite dall'Art. 158 del Regolamento Comunale de' 20 Novembre 1849.

9. A partire dal presente giorno sarà ostensibile agli Elettori la Lista degli Eligibili: e per agevolare il più possibile la cognizione agli Elettori stessi nè saranno altresì depositati alcuni esemplari in vari luoghi di pubblico convegno.

C I T T A D I N I !

Per la seconda volta nel breve volgere di pochi mesi adempio al dovere di invitarvi ad esercitare il più importante diritto di un popolo civile, quello di eleggere i suoi Rappresentanti. Dopo la stupenda prova di maturità, di senno e di patriottico affetto data da voi nella elezione dei Deputati alla Assemblea Toscana, non può ammettersi il dubbio che con disposizioni diverse vi apparecchierete a gustare questo nuovo frutto della recuperata libertà.

Un doppio concetto deve ispirarvi nelle elezioni Municipali che dovranno compiersi il giorno 30 Ottobre, poichè le Comunali Magistrature sebbene create con mandato esclusivamente amministrativo, non debbono obliare giammai, e massime nelle presenti nostre condizioni, i doveri che loro incombono come facienti parte della Nazione.


La Famiglia, il Municipio, la Provincia, la Nazione sono i diversi anelli della Catena sociale e come l'individuo intento soltanto a provvedere al proprio benessere diviene un'elemento dissolvente e della famiglia e della Società, così lo diverrebbe rispetto alla Nazione quel Municipio che degli interessi Comunali esclusivamente curandosi perdesse di mira quelli che ad essa lo collegano. Quando sotto il cessato Governo i nomi degli Amministratori del Comune si estraevano dalle Borse, ad esso ed alla sorte potevamo rimproverare quei risultati che non rispondevano alla nostra aspettativa; ora che dal nostro libero suffragio vengono

4
designati, nostro sarebbe e ben meritato il rimprovero, se a tali Ufficj non venissero preposti i migliori Cittadini per capacità amministrativa e per intemerata fede politica.

Dalla concordia e dalla saviezza dei vostri voti dipendono i vantaggi morali ed economici che la Città prima, la Nazione poi hanno il diritto di esigere; nutro fiducia che non sarete inferiori alla importante missione che dovete compiere, e nel rassegnare sulle Urne Elettorali il grave incarico che mi venne affidato, rammenterò con orgoglio di avere io pure partecipato a questa nuova dimostrazione del senno politico toscano.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze
Li 25 Ottobre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI



NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cav. Conte **LUIGI GUGLIELMO DE CAMBRAY DIGNY** Direttore Generale dell' Amministrazione dei RR. Possessi fa pubblicamente noto come a ore 10 della mattina del dì 14. Novembre prossimo futuro saranno posti in vendita, per mezzo di pubblico incanto, da tenersi avanti il Regio Pretore Civile di Castel Franco di Sotto, nel suo Tribunale, coll' assistenza d' un Impiegato dell' Ispezione di Campagna dei RR. Possessi suddetti, ed alla presenza dell' Agente Giovanni Mugnai gli appresso descritti Tagli di Boschi esistenti nella R. Tenuta delle Pianora, per rilasciarsi separatamente, secondo l' appresso reparto, al migliore e maggiore Offerente sopra la Stima, ed alle condizioni qui appresso notate.

P R I M O T A G L I O

Un Bosco a Calocchie, Fascine e Cataste denominato « **TERMIN ROTTO** » cui confinano a Levante Bosco Porcellino mediante piccolo rio, e Bosco Sughera Vecchia diviso da piccola Strada, a Mezzogiorno Bosco Porcareccia con piccola Strada, a Ponente Strada di Cerralti, a Tramontana Bosco Panconi 2.^o e Bosco Porcellino. — Sopra la stima di L. 2,670. — —

Coll' obbligo al Compratore di rilasciare vegetanti sul suolo a disposizione della R. Amministrazione secondo l' indicazione dell' Agente N. 150. Porrhine di Querce e Cerro, N. 1500. Matricine che saranno marcate con tinta rossa, e tutte le Piante lasciate nei tagli antecedenti e le Siepi nei bordi ove occorra.

S E C O N D O T A G L I O

Un Bosco a Calocchie, Fascine e Cataste denominato « **FORCONI** » cui confinano a Levante Strada di Cerralti, a Mezzogiorno Fattoria di Pozzo, e Bosco Vallacchio con piccola Strada, a Ponente Bosco del Cerro ed a Tramontana Strada di Val di Nievole ed i Campi allivellati ai Signori Federighi e Chiochini negli Scaramucci e Bosco Val Grande — Sopra la Stima di L. 1,706. — —

Coll' obbligo al Compratore di rilasciare vegetanti sul suolo a disposizione della R. Amministrazione, secondo l' indicazione dell' Agente N. 100. Porrhine di Querce e Cerro, N. 2000. Matricine che saranno marcate con tinta rossa, e tutte le Piante lasciate nei tagli antecedenti, e le Siepi nei bordi ove occorra.

TERZO TAGLIO

Un Bosco a Calocchie, Fascine e Cataste denominato « **AVVORNELLAJA** » cui confinano a Levante Bosco di Marrano, a Mezzogiorno Beni allivellati alla Sig. Chiocchini negli Scaramucci e parte del Bosco dell' Uccelliera mediante piccola Strada a Ponente Bosco dell' Uccelliera a Tramontana Marazzi del Padule e Bosco di Chirichella — Sopra la stima di L. 2,824. — —

Coll' obbligo al Compratore di rilasciare vegetanti sul suolo a disposizione della R. Amministrazione secondo l' indicazione dell' Agente N. 150 Porrine di Querce e Cerro, N. 3000 Matricine che saranno marcate con tinta rossa, come pure tutte le Piante lasciate nei tagli antecedenti, cioè Ginepri, Agrifogli, Pini e Ontani, e le Siepi nei bordi ove occorra.

QUARTO TAGLIO

Un Bosco a Calocchie, Fascine e Cataste, denominato « **FONTE DEI PANTANI** » cui confinano a Levante, Terreni allivellati alla Signora Chiocchini negli Scaramucci, a Mezzogiorno Terreni come sopra, a Ponente Bosco femmina morta, e Pergolini, a Tramontana Terreni allivellati alla suddetta. — Sopra la stima di L. 3,022. — —

Coll' obbligo al Compratore di rilasciare vegetanti sul suolo a disposizione della R. Amministrazione secondo l' indicazione dell' Agente N. 150. Porrine di Querce e Cerro, N. 2000. Matricine, tutte le Piante lasciate nei tagli antecedenti, e le siepi nei bordi ove occorra.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

I. Gli Aggiudicatarj nell'atto della Liberazione dovranno esibire per sicurezza dell' Offerta, ed adempimento dei seguenti obblighi idoneo Mallevadore cognito, e di piena sodisfazione dei suddetti Impiegati della R. Amministrazione, il quale dovrà accedere con solidale obbligazione alla stipulazione dell' opportuna Scritta privata di Compra dei Tagli di Bosco aggiudicati, da passarsi dagli stessi Aggiudicatarj avanti il prefato Giusdicente nel termine di giorni otto dal dì della seguita Liberazione; In difetto di che i Tagli di Bosco aggiudicati saranno nuovamente esposti all' Incanto a tutte spese, scapiti e danni degli Aggiudicatarj medesimi.

II. Immediatamente dopo la stipulazione della Scritta saranno consegnati ai compratori i Tagli di Bosco dall' Agente provvisorio della R. Tenuta suddetta con indicazione dei rammentati confini, i quali nei punti dubbj saranno distinti con segni di tinta rossa nelle piante di confine, da rimanere intatte perchè escluse dalla vendita: attesa la qual consegna, tutti i danni, pregiudizi, e mancanze che si trovassero, o che avvenissero negli stessi Tagli di Bosco saranno a carico dei Compratori, accordandosi ad essi non tanto l'azione contro i dannificanti, quanto ancora l'assistenza delle Guardie della R. Tenuta medesima, solita prestarsi, e l'azione contro di esse in caso di mancanza al loro dovere; senza però che i Compratori possano aver regresso alcuno contro la R. Amministrazione.

III. Il prezzo di aggiudicazione dei suddetti Tagli di Bosco dovrà pagarsi nelle mani del nominato Agente della stessa R. Tenuta, per una terza parte nell'atto della stipulazione dell' indicata Scritta, per altra terza parte a tutto il prossimo futuro mese di Febbrajo 1860 ed ogni rimanente a tutto il mese di Aprile dell'anno medesimo, ben inteso che il pagamento di tutte le rate sopra stabilite deve esser tutelato, e garantito dal Mallevadore come sopra offerto nell'atto dell' aggiudicazione, e trovato idoneo come è espresso nell' Art. 1.

IV. Il Compratore sarà tenuto a rilasciare illese, ed intatte le Porrine nel numero prescritto sotto la descrizione di ciascun Bosco, e visibilmente contrassegnate.

V. Sarà pure obbligato il Compratore di rilasciare sul suolo illese, ed intatte tutte le Piante di alta cima state così egualmente

rilasciate nei passati Tagli degli stessi Boschi, e così tutte le Quercie, Pini, Ginepri, Agrifogli ed Ontani che vi esistono, le quali non sono comprese nella stima dei sopradescritti Tagli.

VI. Sarà ancora tenuto a rilasciare sul suolo a vantaggio della Regia Amministrazione tutte le foglie già cadute, e quelle che caderanno dal giorno dell'aggiudicazione al momento del Taglio.

VII. Il Compratore sarà tenuto, ed obbligato ad accatastare, tutte le legna tanto grosse che minute lungo le strade che esistono già tracciate nei rispettivi Boschi, ed a fermare nelle medesime le Bestie, Barrocci, Carri e Treggie destinate al trasporto del Legname venduto, venendo espressamente proibito ai Compratori, o Trasportatori d'introdursi con Bestie, e Ruote nell'interno dei Boschi tagliati, o non tagliati che siano.

VIII. Il Compratore sarà tenuto ad atterrare, ed accatastare tutto il Legname acquistato entro il 15 febbrajo 1860. e per legare le Fascine ricavabili da detto Legname non gli sarà permesso di fare i torchi se non che nelle Tagliate di tre anni, ed in quelle che verranno indicate dall'Agente.

IX. Il compratore sarà tenuto ad eseguire il Taglio dei suddetti Boschi a regola d'arte, e con l'assistenza delle Guardie addette alla R. Amministrazione, o di chi più piacerà alla medesima di delegare.

X. Il Compratore sarà tenuto a render liberi i Boschi dal Legname ceduo accatastato a tutto Dicembre dell'istesso anno 1860; E a ciò mancando, tutto quanto il Legname non asportato resterà a beneficio della R. Amministrazione.

XI. Gli Acquirenti di qualunque condizione, i quali si permetteranno di far Società Segreta, Complotto, o patto scritto o verbale tendenti a frastornare il calore dell'Incanto, ed a non rincararsi gli uni su gli altri, saranno denunziati al Tribunale per esser puniti in conformità delle Leggi.

XII. La Stipa, o i Fascetti che potessero esistere sul Suolo il dì del suddetto Incanto, o della consegna dei rispettivi Tagli di Bosco, sono esclusi dalla vendita, ed atterranno direttamente alla R. Amministrazione, e parimente dovranno essere rispettate tutte le Siepi che esistono nei Bordi dei mentovati Boschi a difesa dei medesimi.

XIII. Gli Acquirenti dei sopra descritti Tagli di Boschi non potranno opporsi al Taglio, e relative operazioni delle Pianta di Quercie,

che esistessero nei rammentati tagli, delle quali piacesse alla R. Amministrazione di effettuarne la Vendita ad altri, ossivvero lavorarle a proprio conto, per cui e la stessa R. Azienda, e la Persona che potesse acquistarle, avrà libera azione per l'atterramento delle medesime, riduzione a Cataste e Fascine delle ramaglie, e relativi trasporti ed ammucciature, senza che gli Acquirenti predetti possano aver titolo a qualsiasi indennità.

XIV. Gli offerenti non potranno nell'atto dell'Incanto aumentare meno di Lire trenta per ogni Offerta.

XV. L'Aggiudicazione dei Tagli non sarà definitiva se non dopo intervenuto il benestare di quest'Ufficio Generale, che sarà subito provocato ed emesso quando non vi siano ragioni in contrario derivanti dai casi previsti all'Art. XI.

XVI. Tutte le spese degli Incanti, Affissi del Tribunale, Scritta da stipularsi come sopra, Tassa di Registro, e tutte quelle finalmente, le quali potranno occorrere per l'Aggiudicazione dei suddetti Tagli di Bosco saranno per l'intero a carico della R. Amministrazione.

Sotto queste condizioni chiunque volesse attendere all'acquisto dei Tagli sopra descritti potrà presentarsi a fare la sua offerta nel giorno, ora, e luogo indicato in principio.

Dalla Direzione Generale dei Reali Possessi
Firenze li 26 Ottobre 1859.

ALESSANDRO ADEMOLLO SEGRETARIO





NOTIFICAZIONE

Il Cav. GIUSEPPE PAGNI, Soprintendente Generale alle RR. Poste di Toscana, in esecuzione degli ordini contenuti nel biglietto del Ministero delle Finanze del Commercio e Lavori Pubblici del dì 26 corrente, notifica che in conformità degli accordi presi tra le Amministrazioni Postali di Sardegna Toscana Parma Modena e Romagna le corrispondenze di una per l'altra delle provincie suddette, a cominciare dal dì 1. Novembre prossimo, saranno uniformemente sottoposte alle seguenti condizioni:

1. Chi vorrà spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate, dall'una all'altra di dette provincie potrà a sua scelta francarle fino a destino o non francarle affatto.

2. Il prezzo delle lettere ordinarie sarà di crazie tre per porto semplice.

3. Sarà considerata come lettera d'un porto semplice quella che non ecceda il peso di 10 grammi; da 10 grammi a 20 sarà considerata di due porti — da 20 a 30 di tre — da 30 a 40 di quattro — da 40 a 50 di cinque — da 50 a 100 di sei — da 100 a 150 di sette, e così di seguito, aggiungendo sempre il prezzo d'un porto semplice per ogni 50 grammi o frazione di essi.

4. I plichi di carte manoscritte posti sottofascia, e le mostre o campioni di merci, accomodate in modo da potere essere facilmente riconosciute, pagheranno un terzo della tassa fissata per le lettere, colla stessa progressione di peso; e vi potrà essere annessa, in modo peraltro ben visibile, una lettera semplice senza aumento di tassa.

Questa tassa non potrà mai essere inferiore a quella d'una lettera semplice.

Mancando ad alcuna delle condizioni suddette i plichi e campioni saranno tassati come lettere.

5. I giornali gazzette ed opere periodiche dovranno esser francati fino al destino, e saranno sottoposti alla tassa d'un quattrino per ogni esemplare non eccedente il peso di 20 grammi, e di due quattrini per esemplare quando questo non oltrepassi i grammi 40; da 40 a 80 la tassa sarà di quattro quattrini, e così di seguito aggiungendo due quattrini di 40 in 40 grammi.

6. I fogli di stampa non periodica, le incisioni litografie fotografie carta da musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati, dovranno ugualmente esser francati fino al destino, e pagheranno due quattrini fino al peso di grammi 40 inclusive, da 40 a 80 quattrini quattro, e al di là di questo peso si aggiungeranno sempre di 40 in 40 grammi quattrini due.

7. I giornali e fogli di stampa d'ogni genere, di che nei due Articoli precedenti, i quali non fossero stati francati, o non fossero posti sottofascia, o contenessero alcun che di scritto oltre l'indirizzo la data e la firma, saranno tassati come lettere.

8. Fra le suindicate provincie si potranno cambiare lettere assicurate pagando nell'atto dell'impostazione, oltre la tassa delle lettere ordinarie, un diritto fisso di quattro crazie.

9. Qualora una lettera assicurata venisse smarrita, l'Amministrazione sul territorio della quale fosse avvenuto lo smarrimento, dovrà pagare al destinatario o al mittente un compenso di L. 50.

Ma le Amministrazioni non ammettono reclami ne si riconoscono obbligate al pagamento del compenso suddetto quando siano passati sei mesi dal giorno della impostazione.

10. Le lettere spedite o giunte per la via di mare pagheranno di più una crazia per porto marittimo, e le stampe un soldo.

11. Le lettere e stampe da e per i paesi esteri, cambiate mediante l'Amministrazione Sarda, anderanno soggette alle seguenti condizioni, senza eccezione per i campioni, che saranno da trattarsi sempre come le lettere.

ORIGINE E DESTINAZIONE	CONDIZIONI DELLA FRANCATURA	LETTERE		STAMPE	
		Peso della lettera semplice	TASSA	Peso del piego semplice	TASSA
Svizzera	libera	grammi 10	crazie 6	grammi 40	crazie quatt. » 4
Germania e Austria (<i>via di Svizzera</i>)	»	10	9	40	1 4
Danimarca	»	10	12	40	3 »
Russia e Polonia	»	10	14	40	8 »
Svezia	»	10	18	40	4 3
Norvegia	»	10	20	40	5 1
Gran-brettagna (a) Malta Tunisi Belgio e Olanda	»	7 1/2	9	40	1 2
Spagna Portogallo Gibilterra	»	7 1/2	16	40	1 2
Indie China e Australia	obbligatoria	7 1/2	14	40	2 »
Oltremare coi piroscafi	sardi	7 1/2	4	40	1 »
	inglesi	7 1/2	14	40	2 »

(a) Alle lettere non franche per la Granbrettagna, viene aggiunta una soprattassa, non progressiva, ma fissa di crazie 9.

12. Il Pubblico potrà spedire lettere assicurate per quelli fra i paesi suddetti pei quali la francatura è facoltativa, pagando il doppio della tassa ordinaria.

13. Le lettere ordinarie e assicurate, i giornali e le stampe d' ogni genere rifiutate dai destinatari , o inesitate , saranno inviate all' ufizio mittente; le rifiutate alla fine d'ogni mese, le altre dopo una giacenza di tre mesi.

14. Non si riceveranno lettere contenenti oro o argento monetato gioie o qualunque altro oggetto di valore, e trovandosene nelle cassette postali rimarranno senza corso a disposizione del mittente.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste

Li 27 Ottobre 1859.

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE NICCOLI



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'età di anni 21 compiuti, prescritta dall'Art. 3 della Legge del 14 Luglio 1859 come condizione necessaria per far parte della Guardia Nazionale, escluda molti giovani animati da buon volere e da spirito patriottico.

Decreta:

Art. 1. Potranno essere ascritti alla Guardia Nazionale anche i giovani che abbiano compiuti gli anni diciotto, purchè appartengono alle categorie dei Cittadini designati dall'Art. 3 della Legge del 14 Luglio 1859 al quale viene oggi in questa parte derogato.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno provvederà all'esecuzione del presente Decreto.


Dato li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.*

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.*

L. S.

Visto: per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **I**l Liceo Militare » Arciduca Ferdinando » cambiando la sua denominazione in quella di *R. Liceo Militare* avrà per unico scopo di formare Ufficiali pei varj Corpi dell'Esercito.

Art. 2. Sarà capace almeno di N. 80 Alunni.

Art. 3. Li Ammittendi al *R. Liceo Militare* avranno un'età non minore di 16 nè maggiore di 18 anni.

Art. 4. L'annua pensione degli Alunni del *R. Liceo Militare* è fissata in italiane L. 900. La prima montatura è valutata in italiane L. 800.

Art. 5. È assegnata al *Liceo Militare* la somma annua di italiane L. 68,085 29, da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Liceo Militare*.

Questa somma fino alla concorrente di L. 9,000 dovrà essere ripartita in mezze pensioni e pensioni intiere gratuite.

Art. 6. § 1.º I posti intieri gratuiti si concederanno soltanto ai figli dei Militari morti sul campo di battaglia.

§. 2.º Agli Alunni Uffiziali nell'ultimo anno di corso destinati alle armi speciali.

I posti a mezza pensione saranno dati per esame di concorso, tanto ai figli di pubblici funzionari benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei Militari, quanto ad Alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole, e per singolar profitto negli Studj.

Art. 7. Il concorso normale degli Studj è stabilito in tre anni per le armi di Fanteria e Cavalleria, e quattro per le armi speciali.

Art. 8. Gli Alunni per le armi di Fanteria e Cavalleria dopo il terzo anno di Studj ed al seguito dei relativi esami, escono Sotto-Tenenti nei Corpi suddetti. Gli altri sono nominati Sotto-Tenenti, e seguitano il loro corso con la denominazione di Uffiziali Alunni.

Art. 9. Il Collegio pei figli dei Militari, conservando la sua denominazione e l'attuale suo scopo, sarà portato a 200 allievi.

Art. 10. L'intiera pensione per ogni Allievo del Collegio sarà di annue italiane L. 500.

Art. 11. È assegnata al Collegio militare la somma annua di Lire italiane 66,762 da stanziarsi nel Bilancio passivo del Ministero della Guerra in apposita categoria sotto il titolo *Collegio Militare*.

Questa somma sino alla concorrenza di L. 35,000 dovrà essere repartita in mezze pensioni e pensioni gratuite.

Art. 12. I posti gratuiti si concederanno soltanto nei casi contemplati al § 1.º dell'art. 3 del presente Decreto.

Le mezze pensioni gratuite saranno concesse a tenore di quanto prescrive l'art. 6.

Art. 13. Il corso normale di studj è fissato in quattro anni. Gli ammittendi dovranno avere 14 anni compiuti al momento dell'ammissione.

È inoltre istituito nel Collegio un corso di due anni di studio preparatorio agli esami di ammissione.

Vi concorreranno preferibilmente i figli dei militari, i quali per esservi accettati dovranno avere un'età non minore di 12, nè maggiore di 14 anni.

Art. 14. Gli allievi del Collegio militare che dopo l'ultimo anno di corso saranno mediante esame reputati idonei entreranno nella Fanteria, dove avranno diritto a conseguire il grado di Caporale dopo un tirocinio di 6 mesi come soldati comuni, e dopo un tirocinio di altri 6 mesi avranno diritto a quello di

Sergente, se la condotta e l'attitudine al comando vi corrispondano, e se tosto esisteranno dopo questo periodo di tempo lacune in tali gradi.

L'istruzione ricevuta sarà pure tenuta in conto per progredire nella carriera.

Art. 15. Tanto gli Alunni del R. Liceo Militare, quanto gli Allievi del Collegio pei figli dei Militari, dopo avere compiuto il 17 anno di età, saranno arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul Reclutamento.

Art. 16. Con successive disposizioni sarà provveduto alla esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Illustrissimo Signore

Il Governo della Toscana nell'estendere l'istituzione della Guardia Nazionale oltre le Città dello Stato, ha avuto un doppio intendimento. Primieramente ha voluto allargare ai centri secondarj di popolazione il beneficio dell'educazione militare, imperocchè egli è certo che un popolo che non sappia maneggiare le armi mal potrà far valere i proprj diritti. In secondo luogo il Governo scegliendo le grosse Terre prossime all'antica frontiera dello Stato, intese di provvedere con la Guardia Nazionale a qualunque aggressione preordinata al disordine che venisse dalle province limitrofe.

Questi due fini però mal si raggiungerebbero, se la Guardia Nazionale non riuscisse vincolo di concordia fra i cittadini, avvegnachè non vi sia nodo più gagliardo alla società civile, fuor di quello che i cittadini stringono insieme per conseguire l'ordine interno, per recuperare la libertà, e l'Indipendenza della Patria.


Richiamo su questo argomento tutta la sollecitudine e tutta l'antiveggenza della S. V. Ill.^{ma} perchè fino da principio sia scrupolosamente evitata ogni cagione di malintelligenza, di animosità, di gare e di vanità puerile affinchè l'istituzione sorga solida, e occasione a virtù cittadine. A raggiungere questo effetto non solo gioverà la scelta di Ufficiali che godano il pubblico favore, quanto ancora il tenere l'iscrizione dentro le categorie indicate dalla Legge, ed il far conto soltanto della popolazione riunita, trascurando quella che è sparsa nella campagna, la quale nella distanza dal centro e dalla necessità dei quotidiani lavori, troverebbe impedimento ad assumere il servizio della Guardia Nazionale. Queste ed altrettali previdenze raccomando alla S. V. Ill.^{ma} e alle Autorità da lei dipendenti, affine di evitare assolutamente ogni ombra di ostilità e di antagonismo fra il popolo dei paesi e quello delle campagne. La passata esperienza deve farci accorti di quale importanza sia il provvedere a questo pericolo, il quale ai tempi che corrono e col buono spirito che anima le popolazioni, ho motivo di credere, non solo remotissimo, ma perfino impossibile. Tuttavolta ho voluto che le Autorità politiche non mancassero d'istruzioni anche sopra una previdenza che è bene avere nell'applicazione dell'Ordinanza del dì 16 Ottobre corrente sulle Guardie Nazionali delle grosse Terre dello Stato.

Ho frattanto l'onore di ripetermi con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

Firenze 31 Ottobre 1859.

Devotissimo Servitore
B. RICASOLI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, col quale è soppresso l'Ufficio del Fisco, ed è altrimenti provveduto ai servizi ai quali era destinato, e

Volendo che sia sollecitamente preparato, e proposto quanto è necessario per regolare le conseguenze di tale innovazione,

Decreta:

Art. 1. Sarà compilato a cura del Regio Procuratore Generale della Corte dei Conti un progetto di Regolamento amministrativo per gli Stabilimenti Penitenziarii.

Art. 2. Il Regio Procuratore Generale alla Corte Regia di Firenze, d'accordo col Direttore Generale dell'Amministrazione del Registro proporranno le Istruzioni per il servizio delle spese di

giustizia criminale, e di polizia giudiziaria deferito agli Uffici del Registro.

Art. 3. A cura del Prefetto di Firenze saranno proposte le istruzioni per il servizio delle spese, e delle tasse di polizia attribuito alle Prefetture.

Art. 4. Il Prefetto, ed il Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza di Firenze provvederanno di comune accordo alla compilazione di una Tariffa per le spese di giustizia criminale, e di polizia.


I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici
R. BUSACCA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per render più semplice l'amministrazione degli Stabilimenti penitenziari apparisce necessario che la direzione della medesima non sia altrimenti concentrata nell'Ufficio del Fisco, il quale partecipa così alla responsabilità che dovrebbe spettar per intero alle Direzioni locali, mentre per altra parte esercita sulle loro aziende un sindacato speciale che può e deve farsi rientrare nelle competenze ordinarie della Corte dei Conti;

Considerando che col scaricare l'Ufficio del Fisco da ogni ingerenza amministrativa sopra gli Stabilimenti suddetti cesserebbe la ragione di conservarlo per altri minori servizj che nell'attuale ordinamento politico della Toscana possono essere congruamente distribuiti nelle Prefetture e negli Uffici del Registro,

Decreta:

Art. 1. L'Ufficio del Fisco sarà soppresso a cominciare dal primo Genajo 1860.

Art. 2. Le successioni senza eredi legittimi o testamentarj, che secondo le vigenti leggi sono devolute al Fisco, verranno raccolte dall'Amministrazione del Registro e delle Aziende ad essa riunite.

Art. 3. Nella stessa Amministrazione si riunirà quella del così detto patrimonio delle Stinche.

Art. 4. Tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione che ora esercita l'Ufficio del Fisco sopra gli Stabilimenti penitenziarii saranno per ciascuno Stabilimento concentrate nella sua direzione, per esercitarsi sotto il comune sindacato della Corte dei Conti. E quelle relative alle carceri pretoriali saranno rispettivamente attribuite alla direzione dello stabilimento viciniore.

Art. 5. Alle spese di giustizia criminale e di polizia giudiziaria provvederanno gli Uffizj del Registro i quali corrisponderanno con i Regj Procuratori.

Art. 6. Al pagamento delle spese ed all'introito delle tasse di polizia amministrativa provvederanno le Casse delle Prefetture.

Art. 7. La Depositeria Generale provvederà al servizio degli stipendj degli Impiegati, cui provvede oggi l'Ufficio del Fisco.

Art. 8. Tutti gli Impiegati del Fisco rimarranno a disposizione del Governo persino a che non avrà data ai medesimi la conveniente destinazione.

Art. 9. Una parte di questi impiegati resterà incaricata dopo il primo di Gennajo 1860 di liquidare definitivamente tutte le pendenze dell'Ufficio del Fisco, presentando alla Corte dei Conti non più tardi del primo Marzo 1860 i risultati di questa finale liquidazione e l'ordinario rendiconto del 1859.

Art. 10. I Ministri dell'Interno, della Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere coerentemente ai cresciuti bisogni del servizio affidato al Corpo del Genio Militare;

Considerando che le ingerenze affidate al Comandante del Corpo ed ai suoi dipendenti divennero maggiori in forza del Decreto dei 5 Maggio ultimo, che istituì la Divisione Zappatori facente parte dell' Esercito mobilizzato, torni conveniente indurre alcune modificazioni al Decreto d' istituzione del Corpo in data 28 Dicembre 1849;

Considerando che tali utili modificazioni non arrecano aggravio alcuno al pubblico erario,

Decrèta:

Art. 1. Il Corpo del Genio che ha l' incarico di progettare, dirigere ed eseguire i lavori delle fortificazioni e fabbriche militari, non che quelli de' generi di casermaggio, dipenderà da un Comandante Superiore.

Art. 2. I due posti d' Ispettore e Sotto Ispettore sono soppressi conferendo al Comandante la presidenza del Consiglio d' Arte del Corpo che si comporrà del Comandante di Artiglieria, del Professore di fortificazioni al Liceo Militare, e dello Ufficiale Direttore in Firenze.

Art. 3. Per il più sollecito e regolare disbrigo degli affari affidati agli Ufficiali del Genio nelle Piazze, lo Stato sarà diviso in 5 Direzioni secondo l' importanza militare rispettiva.

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 1. ^a | Direzione: | Capoluogo | Firenze |
| 2. ^a | » | » | Portoferraio |
| 3. ^a | » | » | Livorno |
| 4. ^a | » | » | Orbetello |
| 5. ^a | » | » | Lucca. |

Art. 4. Il personale addetto al servizio delle Direzioni si comporrà di
Un Comandante (Ufficiale superiore) dal quale dipenderà la Divisione
Zappatori

Un Ajutante Maggiore in 2.^a

Tre Capitani Direttori

Tre Tenenti o Sotto Tenenti repartiti nelle Direzioni.

Cinque assistenti Magazzinieri col grado onorario di Sotto Tenente

Quattro Copisti di 1.^a Classe col grado di Ajutante Sott' Ufficiale.

Cinque Copisti di 2.^a Classe col grado di Sergente Maggiore o di Sergente.

Art. 5. Il soldo degli Ufficiali è quello dell' Artiglieria da campo tranne che per gli Assistenti Magazzinieri pei quali è determinato in annue Lire milledugentosessanta.

Art. 6. I Copisti che non vengono scelti da Dicasteri civili, ma nei militari, mentre continueranno a far parte del rispettivo Corpo in soprannumero allo Stato minore goderanno, oltre le competenze del grado, di un annuo soprassoldo di L. 450 se di prima classe, e di L. 366 13 4 se di seconda, pari rispettivamente a franchi 378 e 308.

Art. 7. Le Spese di Ufficio, combustibili, diarie e vetture sono, sugli assegni stabili, regolati dal Comandante che ne farà un equo reparto.

Art. 8. Quando il Comando e le Direzioni siano fornite del personale occorrente per far fronte alle esigenze del momento, preferendo soggetti che abbiano una qualche pratica del servizio, i vacanti posti non saranno rimpiazzati se non da coloro che si distinguono nelle Compagnie Zappatori.

Art. 9. Le attribuzioni del Comandante del Genio, e degli Ufficiali Direttori rimangono quelle decifrate nel Decreto del 28 Dicembre 1849 nel quale è pure tracciato l'andamento del servizio.

Art. 10. Il personale verrà repartito come rilevasi dalla unita Tabella indicante il personale destinato al Comando del Corpo, ed alle cinque Direzioni, sottoscritta dal Ministro della Guerra.

Fatto in Firenze li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

TABELLA DI RIPARTO DEL PERSONALE DEL GENIO MILITARE


COMANDO DEL CORPO IN FIRENZE

Comandante Superiore, Tenente o Sotto Tenente, Ajutante Maggiore,
Copista Archivista, Ajutante Sott'Ufficiale, Custode

Num. d' Ordine e denominazione delle DIREZIONI	PIAZZE COMPRESSE nelle RESPETTIVE DIREZIONI	UFFIZIALI E SOTT' UFFIZIALI
1. ^a FIRENZE	Firenze Prato Pistoja Arezzo Siena	Capitano Direttore Tenente Assistente Magazziniere Copista di 1. ^a classe Copista di 2. ^a classe Custode
2. ^a PORTOFERRAJO	Portoferraio Longone Piombino Isole, Posti armati nella Costa da Vada all' Ombrone	Capitano Direttore Tenente Assistente Magazziniere Copista di 1. ^a classe Copista di 2. ^a classe Custode
3. ^a LIVORNO	Livorno Posti armati sulla Costa da Vada al Serchio Pisa e Isola di Gorgona	Capitano Direttore Sotto Tenente Assistente Magazziniere Copista di 1. ^a classe Copista di 2. ^a classe Custode
4. ^a ORBETELLO	Orbetello S. Stefano Port' Ercole Posti armati dall' Ombrone al Confine Romano e Isola del Giglio	Tenente Assistente Magazziniere Copista di 2. ^a classe Le funzioni di Custode sono disimpegnate da un Veterano
5. ^a LUCCA	Lucca Viareggio Posti armati sulla Costa dal Serchio al Confine Estense	Tenente Assistente Magazziniere Copista di 2. ^a classe Le funzioni di Custode sono disimpegnate da un Veterano

Firenze li trentuno Ottobre milleottococinquantanove.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.



NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario aggiunto alla Direzione dell'Amministrazione Militare, attualmente ff.ⁿⁱ di Direttore, rende pubblicamente noto, che al seguito di un Dispaccio del Ministero della Guerra in data del 30 corrente deve procedersi, mediante offerte segrete, all'acquisto di Libbre 100,000 Polvere da guerra da somministrarsi al Dipartimento di Artiglieria.

Chiunque pertanto volesse attendere a siffatta impresa dovrà presentare nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare in Firenze la sua offerta sigillata non più tardi delle ore quattro pomeridiane del dì 11 Novembre prossimo, spirato il qual termine non ne sarà ricevuta alcuna per qualsivoglia titolo e ragione; e per mezzo della offerta medesima dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte e singole le condizioni espresse nel relativo Quaderno di oneri, ostensibile in Firenze nella Direzione dell'Amministrazione Militare suddetta, ed in Li-

vorno in quel Commissariato di Guerra e Marina dalle ore 10 di mattina fino alle ore 3 pomeridiane; al quale effetto e per eliminare qualunque successiva contestazione, sarà il detto Quaderno di oneri firmato da ciascun Concorrente o di lui delegato al momento che sarà ad esibire la sua offerta.


2. Indicare un prezzo positivo sopra ogni cento libbre della polvere, poichè la proposta di uno vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito, non verrebbe attesa.

3. Finalmente obbligarsi a rilasciare nella Cassa della Amministrazione Militare il sesto dello importare della prima partita di polvere, che sarà stata consegnata a forma degli Art. 6 e 7. del Quaderno di oneri, per restare ivi in deposito, senza corresponsione di alcun frutto, fino al termine della impresa.

L'apertura delle offerte si eseguirà colla osservanza delle prescritte formalità in Firenze nell'Ufficio della Direzione sopra rammentata la mattina del dì 12 Novembre citato, e la impresa sarà quindi rilasciata al migliore e minore offerente, salva sempre la Superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà quesito alcun diritto all'oblatore.

Firenze. Dalla Direzione dell'Amministrazione Militare
li 31 Ottobre 1859.

IL SEGRETARIO
E. JACOMONI.



ELEZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

NOTIFICAZIONE

Il Gonfaloniere di Firenze

Visti i processi verbali delle Adunanze di votazione e squittinio tenute nei giorni 30 e 31 Ottobre prossimo passato dai quali risulta che non essendo concorsa la metà degli Elettori non hanno avuto luogo le Elezioni in nessuna delle Sezioni nelle quali è diviso il Collegio di questa Comunità.

Visto l' Articolo 27 della Ordinanza Ministeriale del 23 Settembre 1859 così concepito: » Se alla prima votazione non si ebbero Elezioni, o si ebbero » incomplete perchè non adempiute le condizioni determinate dall' Articolo 1. » della Legge Comunale, il Gonfaloniere intima immediatamente per la Dome- » nica successiva la votazione definitiva; alla quale si procede nelle forme e » nei termini di tempo fissati dal presente Regolamento per la prima votazione.

Visto l' Articolo 15 del Decreto del Governo della Toscana del 4 Settembre 1859 che dice: » Non concorrendo alla prima Adunanza la metà almeno » degli Elettori ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e Supplenti, » per non avere ottenuta la maggioranza voluta dall' Articolo 1 avrà luogo dopo » otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio » tanti Candidati che nella prima adunanza ottennero maggior numero di voti » senza successo quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o Supplenti che

» rimangono ad eleggersi. I suffragi degli Elettori non potranno cadere che su-
 » gli Individui componenti codesta lista di Candidati. L' Elezione sarà fatta a
 » semplice pluralità di voti qualunque sia il numero dei votanti.

Rende pubblicamente noto quanto appresso

1. La seconda ed ultima Adunanza di votazione per la Elezione dei Con-
 siglieri e Supplenti, da eleggersi in ciascuna delle Sezioni qui appresso notate
 avrà luogo nei soliti locali Domenica prossima 6 andante dalle ore 8 antimeri-
 diane alle ore 2 pomeridiane.

2. In questa votazione saranno scritti nella scheda tanti nomi scelti ne-
 cessariamente fra i compresi nella seguente lista, che sono coloro i quali nella
 votazione precedente raccolsero maggior numero di voti; avvertendo che qua-
 lunque altro nome non compreso fra i Candidati di ciascuna Sezione si avrà
 per non scritto.

LOCALI OVE HANNO LUOGO LE ADUNANZE	NUMERO DEI NOMI CHE DEBBONO ESSERE SCRITTI NELLA SCHEDA	N O M I FRA I QUALI DOVRANNO NECESSARIAMENTE VENIRE SCELTE IN CIASCUNA SEZIONE QUELLI DA SCRIVERSI NELLA SCHEDA
--	--	--

SEZIONE DELLA METROPOLITANA

Chiesa di S. Salvatore
nell'Arcivescovado

Consiglieri 6
Supplenti 2
N. 8

- 1 Cambray Digny Conte Guglielmo
- 2 Mannelli Cav. Luigi
- 3 Frullani Avv. Emilio
- 4 Ricasoli Barone Bettino
- 5 Panciatichi Marchese Ferdinando
- 6 Piccinetti Ingegnere Giovanni
- 7 Lotti Ingegnere Emilio
- 8 Orselli Dott. Giuseppe
- 9 Bordoni Settimio
- 10 Altoviti Cav. Cesare
- 11 Landrini Avv. Vincenzo
- 12 Francolini Ingegnere Felice
- 13 Gondi Cav. Amerigo
- 14 Mori Ubaldini Alberti Conte Mario
- 15 Modigliani Elia
- 16 Lamporecchi Avv. Ranieri

SEZIONE DI S. LORENZO

Chiesa dei Pretoni
in Via S. Gallo

Consiglieri 5
Supplenti 2
N. 7

- 1 Corsi Avv. Tommaso
- 2 Ginori Lisci Marchese Lorenzo
- 3 Hall Orazio
- 4 Fenzi Cav. Priore Emanuelle
- 5 Garzoni Marchese Giuseppe
- 6 Pestellini Francesco
- 7 Pazzi Cav. Guglielmo
- 8 Rodriguez Presidente Gaetano
- 9 Faldi Giovacchino
- 10 Bindi Giuseppe
- 11 Gherardesca Conte Ugolino
- 12 Naldini Cav. Domenico
- 13 Ulivieri Ferdinando
- 14 Baccani Cav. Gaetano

LOCALI OVE HANNO LUOGO LE ADUNANZE	NUMERO DEI NOMI CHE DEBONO ESSERE SCRITTI NELLA SCHEDA	NOMI FRA I QUALI DOVRANNO NECESSARIAMENTE VENIRE SCELTI IN CIASCUNA SEZIONE QUELLI DA SCRIVERSI NELLA SCHEDA
--	---	---

SEZIONE DI SANTA MARIA NOVELLA

Chiesa dei Vanchetoni
in Via Palazzuolo

Consiglieri 5
Supplenti 1
N. 6

- 1 Bartolommei Marchese Ferdinando
- 2 Corsini Don Neri Marchese di Lajatico
- 3 Coppi Pietro Iginò
- 4 Magnani Tenente Carlo
- 5 Volpini Cesare
- 6 Balzani Giovanni
- 7 Fossi Cav. Gio. Battista
- 8 Uguccioni Cav. Luigi
- 9 Gherardesca Conte Walfredo
- 10 Borgheri Alessandro
- 11 Chiari Ferdinando
- 12 Antinori Cav. Vincenzio

SEZIONE DI S. AMBROGIO

Chiesa di S. Maddalena
in Candeli

Consiglieri 5
Supplenti 2
N. 7

- 1 Capponi Marchese Gino
- 2 Mari Avv. Adriano
- 3 Peruzzi Cav. Ubaldino
- 4 Casamorata Avv. Luigi
- 5 Torrigiani Marchese Carlo
- 6 Carobbi Giulio
- 7 Almansi Dott. Giacomo
- 8 Gargioli Dott. Lorenzo
- 9 Carpanini Consigliere Giuseppe
- 10 Cardinali Giuseppe
- 11 Calderini Dott. Sebastiano
- 12 Cerrini Giuseppe
- 13 Cateni Dott. Giovanni
- 14 Carlini Egisto

SEZIONE DI SANTA FELICITA

Chiesa di S. Maria de'Tempi
in Via de' Bardi

Consiglieri 3
Supplenti 1
N. 4

- 1 Conti Cesare
- 2 Mozzi Del Garbo Conte Adolfo
- 3 Paradisi Enrico
- 4 Torrigiani Marchese Luigi
- 5 Danti Cav. Enrico
- 6 Settimanni Cav. Giovanni
- 7 Paradisi Giorgio
- 8 Chiochini Raffaello

SEZIONE DI S. FREDIANO

Chiesa di S. Monaca
in Via della Fogna

Consiglieri 6
Supplenti 2
N. 8

- 1 Ridolfi Marchese Cosimo
- 2 Santerelli Professore Emilio
- 3 Lemmi Dott. Petronio
- 4 Pozzolini Dott. Ferdinando
- 5 Guidotti Ingegnere Enrico
- 6 Leonetti Conte Carlo
- 7 Strozzi Principe Ferdinando
- 8 Scacciati Canonico Gio. Gastone
- 9 Dufresne Luigi
- 10 Zannetti Prof. Ferdinando
- 11 Bartolini Marchese Felice
- 12 Bambagini Federigo
- 13 Nannucci Giuseppe
- 14 Serragli Dott. Francesco
- 15 Della Stufa Lotteringo
- 16 Mannelli Guido

3. Per l'ammissione nei Locali destinati alla Votazione basterà il Biglietto ricevuto dagli Elettori per la Votazione precedente, o la Circolare che sarà diretta dal Gonfaloniere a tutti gli Elettori in data di questo stesso giorno. Chi smarrisse l'uno e l'altra potrà ricevere nuovo Biglietto alla porta del Locale medesimo.

4. Le Schede chiuse in un involto sigillato, sul quale deve essere posta la firma del Votante riconosciuta o da un Notaro, o da un Cancelliere Ministro del Censo saranno inviate al Gonfaloniere fino al giorno di Domenica prossima 6 andante.

5. Tutte le disposizioni non contrarie alle precedenti contenute nella Notificazione del dì 25 decorso in conformità della Legge rimangono in pieno vigore anco per questa seconda votazione.

Il Gonfaloniere sottoscritto non può astenersi dal rilevare con profondo rammarico che la indifferenza dimostrata da molti Elettori nella prima votazione non è certamente coerente alle luminose prove di senno e di amor patrio date finora dai suoi Concittadini.

Confida però che il buon esempio di coloro che seppero già apprezzare la importanza di questo atto di vita civile servirà di eccitamento agli altri Elettori, e che questa seconda prova riuscendo numerosa e concorde quale il paese nostro ha diritto di attenderla, varrà a rivendicare ad essi quella riconoscenza giustamente dovuta a coloro che l'adempimento dei doveri di Cittadino a tutto antepongono.

Dal Palazzo Comunale di Firenze
il 1.º Novembre 1859

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI